SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 140º — Numero 210

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 7 settembre 1999** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

Ministero della sanità

Ministero per le politiche agricole

Ministero delle comunicazioni

Ministero dei trasporti e della navigazione

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Comitato interministeriale per la programmazione economica

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 agosto 1999, n. **307.**

Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle aziende agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Per il proseguimento degli interventi di risanamento delle aree frutticole colpite dalle infezioni di *Sharka* e di *Erwinia Amiylovora,* ai sensi della legge 1° luglio 1997, n. 206, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 15 miliardi per l'anno 1999.

2. I contributi, fissati dalle regioni nei limiti dei parametri di cui all'articolo 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206, sono concessi previa verifica dell'avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.

Art. 2.

1. A favore delle aziende agricole singole o associate che nel 1997 hanno subìto danni alle produzioni a seguito degli attacchi virali sulle coltivazioni di patate, pomodori e tabacco, sulle piantagioni di agrumi colpite dal malsecco (*Phoma Tracheiphila*) e sulle piante di nocciolo colpite da *Pseudomonas Avellanae* si applicano gli interventi di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo le procedure e le modalità previste dalla medesima legge, nel limite di spesa di lire 6 miliardi per l'anno 1999.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.1.3 «Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario» - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto è disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti nomativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 agosto 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 4437):

Presentato dall'on. PECORARO SCANIO ed altri il 9 gennaio 1998.

Assegnato alla XIII commissione (Agricoltura), in sede referente, il 30 gennaio 1998, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede referente, il 30 luglio; 24, 30 settembre; 3 novembre; 1, 3, 10 dicembre 1998; 12, 26 gennaio e 25 marzo 1999.

Assegnato nuovamente alla XIII commissione, in sede legislativa, il 5 maggio 1999.

Esaminato dalla XIII commissione, in sede legislativa il 6 e 12 maggio 1999 e approvato il 19 maggio 1999 in un testo unificato con gli atti numeri 5011 (MANZONI); 5035 (LOSURDO ed altri), e con il disegno di legge n. 5230, presentato dal Ministro per le politiche agricole (PINTO).

Senato della Repubblica (atto n. 4032):

Assegnato alla 9ª commissione (Agricoltura), in sede deliberante, il 1° giugno 1999, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 9ª commissione il 20 luglio 1999 e approvato il 29 luglio 1999.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 1:

— Il testo dell'art. 1 della legge 1° luglio 1997, n. 206 (Norme in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi), è il seguente:

«Art. 1. — 1. Per l'estirpazione ed il reimpianto di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di *"Sharka"* e di *"Erwinia amylovora",* situati in zone soggette alla lotta obbligatoria ai sensi dei decreti del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 27 marzo 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 5 aprile 1996, e del 29 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 10 dicembre 1996, riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali, possono essere concessi dalle regioni territorialmente competenti contributi in conto capitale, fino ai seguenti importi in relazione all'età dell'albero e comunque fino a complessiva concorrenza della somma di lire 10 miliardi:

a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;

f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;

g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;

h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai.

2. I contributi in conto capitale di cui al comma 1 sono concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati, di reimpianto e per il mancato reddito.

3. In presenza di estirpazione totale, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle dell'impresa beneficiaria. Nel caso in cui, per motivi sanitari accertati dal competente ufficio regionale, non sia possibile effettuare il reimpianto su nessuna delle particelle dell'impresa beneficiaria, il contributo è concesso, a parziale indennizzo del danno, nella misura dell'80 per cento.

4. Le misure previste al comma 1 si applicano anche nei confronti delle aziende agricole e vivaistiche che hanno già provveduto alla distribuzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali».

Nota all'art. 2:

— Il testo del comma 3 dell'art. 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale), è il seguente:

«3. Per gli anni successivi al triennio 1992-1994 si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera *d),* della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dalla legge 23 agosto 1988, n. 362».

Nota all'art. 3:

— Si trascrive la tabella *C* della legge 23 dicembre 1998, n. 449 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 1999):

«TABELLA *C*

OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	1999	2000	2001
	(milioni di lire)		
MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE			
Legge n. 267 del 1991: attuazione del piano nazionale della pesca marittima e misure in materia di credito peschereccio, nonché di riconversione delle unità adibite alla pesca con reti da posta derivante:			
— Art. 1, comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima (5.1.1.0 - funzionamento - capp. 3100, 3101, 3534/p, 3535/p, 3537; 5.1.2.1 - Pesca - capp. 3583, 3586, 3587; 5.2.1.2 - Pesca - capp. 7972, 7973, 7974, 7975, 7977, 7979, 7983, 7985, 7986)	96.900	90.000	90.000
— Art. 1, comma 2: misure in materia di credito peschereccio (legge 28 agosto 1989, n. 302) (5.2.1.2 - Pesca - cap. 7977)	1.000	1.000	1.000
Legge n. 185 del 1992: nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (art. 1, comma 3) (3.2.1.3 - Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario - cap. 7451)	200.000	200.000	200.000
Legge n. 549 del 1995: misure di razionalizzazione della finanza pubblica:			
— Art. 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (2.1.2.2 - Contributi ad enti ed altri organismi - cap. 1278)	11.000	11.000	11.000
	308.900	302.000	302.000».

99G0379

DECRETO-LEGGE 6 settembre 1999, n. **308.**

Disposizioni urgenti in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché di società per la gestione dei rimborsi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 13 e 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernenti, rispettivamente, la cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS, nonché la società per la gestione dei rimborsi;

Visti gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, concernenti la cessione dei crediti INPS al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare gli articoli 13 e 15 della citata legge 23 dicembre 1998, n. 448, al fine di adeguare la normativa a quella generale sulla cartolarizzazione di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 130, ed alle modalità di prassi nei mercati finanziari internazionali per consentire di realizzare l'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS, elemento essenziale della manovra finanziaria dell'anno in corso;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di abgrogare, in connessione con le modifiche di cui sopra, gli articoli 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426, al fine di far rientrare la gestione dei crediti, di cui non si è ancora perfezionata la cessione, nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti INPS ai sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, atteso che la procedura attuale, che prevede il trasferimento dei crediti stessi al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, non determina i necessari riflessi positivi sui conti della pubblica amministrazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 3 settembre 1999;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di cessione e cartolarizzazione dei crediti INPS

1. All'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«*1.* In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, i crediti contributivi, ivi compresi gli accessori per interessi, le sanzioni e le somme aggiuntive, vantati dall'INPS, già maturati e quelli che matureranno sino al 31 dicembre 2001, sono ceduti a titolo oneroso, in massa, anche al fine di rendere più celere la riscossione. A tal fine l'INPS si avvale di uno o più consulenti scelti con l'assistenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica secondo procedure competitive tra primarie banche italiane ed estere.»;

b) nel comma 2 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le tipologie e il valore nominale complessivo dei crediti ceduti, il prezzo iniziale, a titolo definitivo, le modalità di pagamento dell'eventuale prezzo residuo, nonché le caratteristiche dei titoli da emettersi o dei prestiti da contrarre ai sensi del comma 5 e le modalità di gestione della società ivi indicata, sono determinati con uno o più decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con i Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. I titoli e i prestiti di cui sopra potranno beneficiare in tutto o in parte della garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato sarà concessa con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, che stabilirà i limiti e le condizioni della stessa.»;

c) nel comma 3 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Alla cessione non si applica l'articolo 1264 del codice civile e si applica l'articolo 5 della legge 21 febbraio 1991, n. 52.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«*4.* I crediti di cui al comma 1 del presente articolo saranno ceduti ad una società per azioni avente per oggetto esclusivo l'acquisto e la cartolarizzazione di tali crediti. I crediti ceduti, nonché tutti gli altri diritti acquisiti dalla citata società nei confronti dell'INPS o di terzi a tutela dei portatori dei titoli emessi, ovvero dei finanziamenti contratti dalla società stessa ai sensi del comma 5, costituiscono patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni. Sul patrimonio separato relativo a ciascuna operazione non sono ammesse azioni da parte di creditori fintanto che non siano stati integralmente soddisfatti i diritti dei portatori dei titoli ovvero dei prestatori. La società indicata nel presente comma potrà essere costituita con atto unilaterale dall'INPS ovvero da terzi per conto o anche solo nell'interesse dell'INPS.»;

e) nel comma 5 il primo periodo è soppresso e dopo le parole del secondo periodo: «Alla società» sono inserite le seguenti: «per azioni di cui al comma 4». Il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La società per azioni di cui al comma 4 finanzierà le operazioni di acquisto dei crediti mediante emissione di titoli ovvero contrazione di prestiti. I decreti di cui al comma 2 definiranno i termini e le condizioni della procedura di vendita dei titoli ovvero dei finanziamenti da raccogliersi da parte della società per azioni di cui al comma 4, e non trovano altresì applicazione gli articoli da 2410 a 2420 del codice civile.». Dopo l'ultimo periodo del comma sono aggiunte le seguenti parole: «, fatta eccezione per l'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Gli interessi e gli altri proventi corrisposti in relazione ai finanziamenti effettuati da soggetti non residenti e raccolti dalla società di cui al comma 4 per finanziare l'operazione di acquisto dei crediti, non sono soggetti alle imposte sui redditi.»;

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* L'INPS è obbligato ad iscrivere a ruolo i crediti ceduti, ad eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa antecedentemente al 30 novembre 1999, di regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge e dei crediti già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i

ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262 del codice civile.»;

g) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«*11.* Il cessionario trattiene le somme riscosse fino alla concorrenza della somma corrisposta all'INPS quale prezzo iniziale a titolo definitivo, nonché degli oneri per interessi ed altri accessori connessi al finanziamento delle operazioni di acquisto dei crediti, per la riscossione dei crediti e per i costi connessi alla cartolarizzazione dei crediti. Le somme riscosse a fronte dei crediti ceduti sono destinate in via prioritaria dal cessionario al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi o dei prestiti contratti dallo stesso ai sensi del comma 5, nonché al pagamento degli altri oneri e costi connessi all'operazione di cartolarizzazione. Le somme riscosse in eccedenza a quelle indicate nel periodo precedente vengono riversate all'INPS secondo le norme stabilite nel contratto di cessione dei crediti di cui al comma 1. L'INPS potrà assumere, ai fini della cessione e cartolarizzazione dei crediti, tutti gli impegni accessori che siano richiesti per il buon esito dell'operazione, secondo la prassi finanziaria delle operazioni di cartolarizzazione e che saranno indicati nei decreti di cui al comma 2.»;

h) il comma 14 è soppresso;

i) il comma 15 è sostituito dal seguente:

«*15.* A seguito della costituzione della società di cui all'articolo 15, avente per oggetto esclusivo la gestione dei rimborsi dei crediti di imposta e contributivi, la gestione dei crediti ceduti viene trasferita a tale società secondo termini e modalità da definirsi nei decreti di cui al comma 2.»;

l) nel comma 16 dopo le parole: «Le cessioni di cui ai commi precedenti» sono inserite le seguenti: «, nonché tutti gli altri atti e prestazioni posti in essere per il perfezionamento dell'operazione di cartolarizzazione di cui al presente articolo»;

m) i commi 18 e 19 costituiscono un unico comma, contrassegnato con il numero 18;

n) dopo il predetto comma 18, è aggiunto, in fine, il comma 19:

«*19.* Per quanto non previsto dal presente articolo, si applica la legge 30 aprile 1999, n. 130.».

Art. 2.

Società per la gestione dei rimborsi

1. All'articolo 15 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo periodo del comma 1 le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica» e le parole: «dallo Stato, dagli enti pubblici previdenziali e dal cessionario dei crediti INPS» sono sostituite dalle seguenti: «dallo Stato e dagli enti pubblici previdenziali ovvero trasferite alla stessa in gestione della società cessionaria dei crediti INPS di cui al comma 4 dell'articolo 13.»;

b) il primo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «I crediti d'imposta contributivi di cui al comma 1, che saranno ceduti alla società, sono integralmente garantiti dai cedenti.».

Art. 3.

Abrogazioni

1. Sono abrogati l'articolo 4, comma 12, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e l'articolo 3, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 426.

2. Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sono stabilite le modalità per la definizione delle procedure ancora in corso relative a cessioni effettuate ai sensi degli articoli soppressi ai sensi del comma 1.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alla Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 settembre 1999

CIAMPI

D'ALEMA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

VISCO, *Ministro delle finanze*

SALVI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO

99G0385

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 15 luglio 1999, n. **309.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente procedure e modalità di definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce le modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recanti misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decreto-legge;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espressa nella seduta del 27 maggio 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 5 luglio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in corso di effettuazione le notifiche delle compensazioni nazionali e degli aggiornamenti delle quote;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7427 del 13 luglio 1999;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazione del contraddittorio

1. Qualora la decisione dei ricorsi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, sia stata adottata in assenza di contraddittorio, per causa non imputabile al produttore e da questi documentabile, o per omessa convocazione delle parti, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a convocare il produttore, per la verifica, in contraddittorio, della correttezza della decisione assunta.

2. A tal fine le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, a convocare, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i produttori interessati, cui verrà rilasciata copia del nuovo verbale redatto in occasione del contraddittorio, che sostituisce, a tutti gli effetti, il precedente. La data di convocazione non può essere inferiore a giorni quindici decorrenti dalla spedizione della raccomandata.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, mediante il sistema informatico, ad operare le correzioni connesse all'adozione del verbale di cui al comma 1, che devono essere recepite all'AIMA.

Art. 2.

Adeguamento del verbale al sistema informatico

1. Qualora la parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per mero errore materiale risulti, dal relativo verbale, in contrasto con la motivazione dello stesso provvedimento ma sia stata correttamente inserita nel sistema informatico, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a redigere e a notificare al produttore un nuovo verbale correttamente compilato.

Art. 3.

Esito accertamenti

1. Qualora gli accertamenti disposti ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, successivamente pervenuti, abbiano evidenziato situazioni diverse da quelle assunte a presupposto della decisione emessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano in merito ai ricorsi di cui al medesimo articolo 2, e tali da inficiarne il contenuto, le stesse ne dispongono la revoca e procedono all'adozione di una nuova decisione, nel rispetto del principio del contraddittorio.

A tal fine, le regioni e le province autonome convocano il produttore interessato con le modalità e i termini di cui all'articolo 1, comma 2.

2. La nuova decisione di cui al comma 1 deve essere inserita nel sistema informatico al fine del recepimento da parte dell'AIMA.

Art. 4.

Omessa o ritardata presentazione dei ricorsi

1. Qualora il produttore non abbia presentato ricorso o lo abbia presentato fuori dei termini di cui al decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, per causa a lui non imputabile, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, a istanza dell'interessato, da presentare nel termine di cui all'articolo 1, comma 2, provvedono a convocare il produttore per l'adozione, in contraddittorio, della relativa decisione, secondo le modalità di cui al citato comma 2 dell'articolo 1.

2. Le decisioni assunte in attuazione di quanto disposto al comma 1, sono inserite a cura delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano nel sistema informatico per il recepimento da parte dell'AIMA.

Art. 5.

Disposizioni finali

1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti alle decisioni assunte dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi del presente decreto deve essere effettuato secondo modalità e termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 15 luglio 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Regitrato alla Corte dei conti il 19 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 254

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43 (Disposizioni urgenti nel settore lattiero-caseario):

«14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, non risulta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili».

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, reca: «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera».

— Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, reca: «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Nota all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera):

«Art. 2 *(Accertamenti della produzione lattiera).* — 1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto 16 settembre 1997, del Ministro per le politiche agricole nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione dei capi "zero";

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta

rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'acquirente;

d) contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, quali, la particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni i competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputatutti gli effetti, al produttore proprietario qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione. Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censinento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite e regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta quanto previsto dall'art. 4-*bis*. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.

8-*bis*. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del presente decreto.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'MMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare».

Nota all'art. 2:

— Per il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, v. in nota all'art. 1.

Nota all'art. 3:

— Per il testo del comma 7, dell'art. 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, v. in nota all'art. 1.

Nota all'art. 5:

— Si trascrive il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«13. Le decisioni amininistrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto delle normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA - spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive».

99G0326

DECRETO 10 agosto 1999, n. **310.**

Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, concernente ulteriori norme per la definizione delle operazioni di riesame effettuate dalle regioni in materia di quote latte.

IL MINISTRO
PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari;

Visto il regolamento (CEE) n. 536/93 della Commissione del 9 marzo 1993, che stabilisce modalità di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte;

Vista la legge 26 novembre 1992, n. 468, recante misure urgenti nel settore lattiero-caseario;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;

Visto il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276;

Visto il decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed in particolare l'articolo 1, comma 14, che prevede l'emanazione di uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole per la definizione di ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e dalle province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modicazioni ed integrazioni, non risolta ai sensi del comma 2 del medesimo decreto-legge;

Considerato che a seguito dell'effettuazione delle comunicazioni ai singoli produttori delle compensazioni nazionali, per il periodo 1995-96 e 1996-97 si sono evidenziate discordanze fra la parte dispositiva e le motivazioni di talune decisioni a suo tempo adottate dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sui singoli ricorsi;

Ritenuto necessario adottare il presente regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, al fine di verificare ed eventualmente rettificare le discordanze accertate;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1998, n. 400;

Acquisita l'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 5 agosto 1999;

Visto il parere del Consiglio di Stato, reso dalla sezione consultiva sugli atti normativi, nella seduta del 26 luglio 1999;

Ritenuta l'urgenza dell'entrata in vigore del presente regolamento considerato che sono in atto le procedure per il versamento del prelievo supplementare relativo alle campagne 1995-96 e 1996-97;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota n. 7719 del 10 agosto 1999;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Adeguamento della decisione di riesame alla motivazione

1. Qualora le regioni e province autonome di Trento e Bolzano verifichino che i dati riportati nella parte dispositiva del provvedimento che ha deciso il ricorso presentato ai sensi dell'articolo 2, del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, non siano coerenti per errore materiale con le motivazioni contenute nello stesso provvedimento, procedono alla correzione dei dati stessi rendendoli conformi alle motivazioni a suo tempo adottate.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono, inoltre, alla correzione dei dati risultanti dal provvedimento che ha deciso il ricorso che risultassero erroneamente trasposti nel sistema informatico.

3. Le operazioni di rettifica di cui ai commi 1 e 2 debbono essere eseguite dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai produttori interessati.

4. Il versamento dell'intero importo o della prima rata del prelievo comunicato dall'AIMA, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, ed effettuato nei termini previsti dai commi 15 e 16 della medesima legge n. 118 del 1999, non comporta, per il produttore soggetto a rettifica, accettazione del prelievo comunicato che, ove non dovuto, è restituito dall'AIMA.

Art. 2.

Modalità operative

1. L'inserimento nel sistema informatico delle modificazioni conseguenti all'applicazione del presente decreto deve essere effettuato secondo le modalità ed i termini concordati tra il Ministero per le politiche agricole, l'AIMA e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. Alle determinazioni assunte dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano in applicazione del presente decreto si applicano, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.

3. Sulla base delle rettifiche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 del presente decreto, nonché di quelle derivanti dall'applicazione dei provvedimenti regolamentari adottati ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, l'AIMA provvede a ricalcolare la compensazione per i soli produttori interessati alle rettifiche stesse utilizzando le medesime regole e le stesse percentuali di quelle adottate per l'esecuzione della compensazione nazionale effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 118 del 1999.

4. Le imputazioni del prelievo derivanti dalle operazioni di cui al presente decreto sono comunicate dall'AIMA ai produttori ed agli acquirenti interessati, nonché alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, con le stesse modalità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 2. Dette comunicazioni sostituiscono a tutti gli effetti quelle già inviate ai sensi del predetto articolo 1, comma 1, della legge n. 118 del 1999.

Art. 3.

Adeguamento delle comunicazioni AIMA

1. Qualora l'AIMA abbia già provveduto ad inviare le comunicazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 118 del 1999, queste vengono conseguentemente rettificate a cura delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 agosto 1999

Il Ministro: DE CASTRO

Visto, *il Guardasigilli:* DILIBERTO
Registrato alla Corte dei conti il 31 agosto 1999
Registro n. 2 Politiche agricole, foglio n. 255

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, reca: «Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera».

Note alle premesse:

— Il decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 276, reca: «Modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera».

— Si trascrive il testo del comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti nel settore lattiero-caseario):

«14. Ogni ulteriore questione attinente alle operazioni di riesame effettuate dalle regioni e province autonome in attuazione del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni; non risolta ai sensi del comma 2, sarà definita con uno o più decreti del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. A tali determinazioni si applicano le disposizioni del comma 13 in quanto compatibili».

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono

essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

Note all'art. 1:

— Si trascrive il testo dell'art. 2 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5 (Misure urgenti per gli accertamenti in materia di produzione lattiera):

«Art. 2 *(Accertamenti della produzione lattiera)*. — 1. L'AIMA, sulla base della relazione della commissione governativa d'indagine, delle risultanze della rilevazione straordinaria dei capi bovini da latte effettuata ai sensi del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, delle dichiarazioni di contestazione di cui al decreto 15 maggio 1997 del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 20 maggio 1997, dei controlli effettuati e già comunicati dalle regioni e dalle province autonome, degli altri elementi in suo possesso e dell'attività del comitato di coordinamento delle iniziative in materia di gestione delle quote latte, di cui al decreto 16 settembre 1997, del Ministro per le politiche agricole nonché dei modelli L1 pervenuti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, determina gli effettivi quantitativi di latte prodotto e commercializzato nei periodi 1995-1996 e 1996-1997, con particolare riguardo ai seguenti casi:

a) modelli L1 non firmati dagli acquirenti o dai produttori o con firme apocrife;

b) modelli L1 privi dell'indicazione dei capi bovini da latte detenuti in stalla o con l'indicazione di capi «zero»;

c) modelli L1 con quantità di latte commercializzato non compatibile con la consistenza di stalla accertata in base alla predetta rilevazione straordinaria, tenuto conto della media provinciale per capo elaborata dall'Associazione italiana allevatori (AIA), qualora la produzione dichiarata superi tale media del 20 per cento, ferma ogni altra responsabilità, anche penale, del produttore e dell'aquirente;

d) contratti di circolazione delle quote latte, rientranti nelle tipologie individuate come anomale dalla commissione governativa di indagine, istituita ai sensi dell'art. 1, comma 28, del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997, n. 81, quali, in particolare le soccide, i comodati di stalla, gli affitti di azienda di durata inferiore a sei mesi, tenuto conto delle risultanze dell'esame effettuato ai sensi del comma 2;

e) modelli L1 con codici fiscali errati o partite IVA inesistenti o errate, aziende agricole titolari di quota senza vacche, modelli L1 di aziende agricole destinatarie dei premi per vacche nutrici o per l'abbattimento delle vacche.

2. I contratti di cui al comma 1, lettera *d)*, devono essere fatti pervenire, in copia autenticata, dagli acquirenti all'AIMA, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In caso di ritardato od omesso invio, le regioni competenti possono procedere alla revoca del riconoscimento previsto dall'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, sentita la commissione di garanzia di cui al presente decreto. Con decreto del Ministro per le politiche agricole è istituita un'apposita commissione, composta da cinque membri, per l'esame dei suddetti contratti e di quelli risultanti dalla relazione della commissione governativa di indagine sulle quote latte, con onere a carico degli ordinari capitoli di bilancio del Ministero. I quantitativi di latte commercializzati mediante i suddetti contratti sono imputati, a tutti gli effetti, al produttore proprietario del bestiame qualora ne sia dichiarata, a seguito di tale esame, la natura fittizia o comunque illecita. I risultati dell'esame della commissione devono essere comunicati all'AIMA entro il termine perentorio di trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo periodo. La commissione può comunque esaminare i contratti pervenuti alla stessa prima della suddetta comunicazione.

Per gli accertamenti necessari si applicano le medesime disposizioni di cui al comma 7.

3. L'AIMA aggiorna i quantitativi di riferimento dei singoli produttori per i periodi di cui al comma 1 e per il 1997-1998 tenendo conto:

a) dell'accoglimento delle istanze di riesame presentate, entro il 30 settembre 1997, dalle regioni e province autonome di Trento e Bolzano concernenti cambi di titolarità di aziende e modifiche anagrafiche, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di azienda con quota valido a partire dal periodo 1995-1996, mancata o errata indicazione di un contratto di acquisto o di affitto di sola quota valido a partire dal periodo 1995-1996;

b) degli azzeramenti di doppie quote, delle revoche e delle riduzioni di quote formalmente disposti dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) dei trasferimenti di quote e cambi di titolarità conformi alla normativa vigente, per i periodi 1995-1996, 1996-1997 e 1997-1998, comunicati dalle regioni e dalle province autonome e pervenuti all'AIMA entro il 15 novembre 1997 tenendo conto che i quantitativi trasferiti mediante contratti di sola quota con validità per i periodi 1997-1998 e successivi non sono assoggettati ad alcuna riduzione percentuale;

d) della correzione, in base alle effettive risultanze del censimento del 1993-1994, delle assegnazioni di quote, a suo tempo effettuate, sentite le regioni e le province autonome interessate, salvi i successivi aggiornamenti.

4. I termini indicati nel comma 3 sono perentori. Gli atti non conformi alle vigenti disposizioni non sono presi in considerazione.

5. L'AIMA comunica ai produttori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, i quantitativi di riferimento individuali assegnati ed i quantitativi di latte commercializzato, accertati ai sensi dei commi da 1 a 3; gli interessati possono presentare, a pena di decadenza, ricorso di riesame entro quindici giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione, utilizzando l'apposito modulo predisposto dall'Azienda e fornendo le necessarie prove documentali.

6. I ricorsi di riesame sono presentati alle regioni e province autonome ove è ubicata l'azienda del produttore ricorrente e contemporaneamente inviati all'AIMA. Le regioni e province autonome, previa convocazione del produttore ricorrente e, ove necessario, dell'acquirente per il riesame in contraddittorio, provvedono all'istruttoria degli stessi e alla relativa decisione motivata, dandone comunicazione all'AIMA e al ricorrente, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 10.

7. Per gli accertamenti occorrenti, si applica l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204, previa intesa con il Ministero per le politiche agricole, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza.

8. Per l'istruttoria e la decisione dei ricorsi di riesame è fissato il termine perentorio di ottanta giorni a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione dei ricorsi di riesame di cui al comma 5. In deroga a quanto stabilito dal comma 5, le regioni e le province autonome esaminano e decidono anche i ricorsi di riesame presentati dai produttori entro i venti giorni successivi alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 5. Le decisioni devono essere fatte pervenire all'AIMA nei successivi cinque giorni. Le decisioni adottate nel rispetto del suddetto termine sono immediatamente esecutive salva la successiva certificazione da parte dell'AIMA. Resta fermo quanto

previsto dall'art. 4-*bis*. Resta altresì ferma la responsabilità civile, penale, amministrativa e disciplinare degli autori dell'omissione della decisione o del ritardo nell'invio della stessa.

8-*bis*. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, in caso di inadempienza del rispetto dei termini perentori previsti dal comma 8 del presente articolo, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche agricole, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adotta i provvedimenti necessari.

9. Qualora l'esito dei ricorsi di riesame comporti una conferma dei quantitativi di riferimento individuali assegnati dall'AIMA, o dei quantitativi di latte commercializzato accertati dall'AIMA, i costi degli accertamenti, nella misura determinata da ciascuna regione o provincia autonoma, sono a carico del produttore ricorrente.

10. Con apposito decreto del Ministro per le politiche agricole, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le modalità per l'istruttoria dei ricorsi di riesame e le altre modalità di applicazione del presente decreto.

11. In esito agli accertamenti effettuati ed alle decisioni dei ricorsi di riesame, l'AIMA apporta le conseguenti modifiche alle risultanze dei modelli L1 e ai quantitativi di riferimento individuali, ai fini delle operazioni di compensazione nazionale e del pagamento del prelievo supplementare».

— Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«1. Le compensazioni nazionali per i periodi di produzione lattiera 1995-1996 e 1996-1997, di cui all'art. 3 del decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e successive modificazioni ed integrazioni, sono effettuate dall'AIMA, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sulla base degli accertamenti inviati e delle decisioni dei ricorsi di riesame fatte pervenire attraverso il sistema informatico, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 45, comma 27, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e dell'intervento sostitutivo adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 1999. Per il solo periodo 1995-1996, l'AIMA, nella esecuzione della rettifica di cui all'art. 3 del decreto-legge n. 411 del 1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 5 del 1998, e successive modificazioni, non applica le riduzioni della quota B in ottemperanza alle sentenze concernenti la illegittimità delle stesse riduzioni. L'esubero complessivo nazionale, sul quale è calcolato il prelievo da ripartire tra i produttori, è costituito dalla diffenenza tra il quantitativo nazionale garantito ed il latte complessivamente prodotto e commercializzato in ciascun periodo. I risultati delle compensazioni sono comunicati, entro lo stesso termine, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, agli acquirenti, ai produttori e alle regioni e province autonome interessate».

— Si trascrive il testo dei commi 15 e 16 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«15. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'AIMA dei prelievi dovuti per i periodi 1995-1996 e 1996-1997, l'acquirente in caso di mancata richiesta di rateizzazione, deve provvedere a versare gli importi trattenuti a titolo di prelievo per i suddetti periodi, nella misura complessivamente dovuta, nell'apposita contabilità speciale aperta presso la sezione di tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando specificamente le causali del versamento e dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome ed a restituire le somme trattenute in eccesso, dopo operati i conguagli previsti dall'art. 1 del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente alle somme dal medesimo trattenute per i periodi 1995-1996 e 1996-1997. Sui versamenti e le restituzioni sono dovuti i rispettivi interessi legali a decorrere dalle singole trattenute. Qualora le somme trattenute non siano sufficienti a coprire il prelievo complessivamente dovuto per i periodi suddetti, il produttore è tenuto a corrispondere all'acquirente la differenza almeno cinque giorni prima del termine suddetto, ai fini del versamento nella contabilità speciale secondo le modalità previste dalla legislazione tributaria. In difetto, su comunicazione dell'acquirente da effettuare entro i successivi dieci giorni, l'AIMA, previa intimazione del relativo pagamento, effettua la riscossione coattiva del debito residuo mediante ruolo. Alle regioni e alle province autonome sono comunicati i produttori iscritti a ruolo. Qualora non provveda a tale comunicazione l'acquirente è responsabile in proprio del prelievo non versato, in solido con il produttore.

16. Qualora il produttore, entro venti giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1, richieda all'acquirente il beneficio della rateizzazione, in dieci rate semestrali consecutive di pari importo, con i relativi interessi legali, ed offra idonea garanzia fideiussoria, a prima e semplice richiesta, ovvero altra idonea garanzia, ai sensi del decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali del 25 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 14 dicembre 1995, ferma la responsabilità dell'acquirente per il versamento del prelievo, per il totale versamento di quanto dovuto alle scadenze previste, dandone comunicazione con lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'AIMA e alla regione o provincia autonoma, l'acquirente, entro i successivi dieci giorni, provvede a versare la prima rata nella suddetta contabilità speciale ed a restituire al produttore tutte le altre somme trattenute a titolo di prelievo, con gli interessi legali maturati a decorrere dalle singole trattenute. Il produttore deve successivamente corrispondere all'acquirente, almeno cinque giorni lavorativi prima della scadenza di ogni singola rata, l'importo dovuto, ai fini del relativo versamento nella contabilità speciale. L'acquirente è tenuto a dare comunicazione di ciascun versamento alle regioni e provincie autonome. La mancata corresponsione dell'importo dovuto anche per una sola rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. In tale caso, l'acquirente provvede ad escutere la garanzia prestata ed a versare l'intero prelievo residuo nella contabilità speciale, dandone contestuale comunicazione alle regioni e province autonome che ne danno immediata comunicazione all'AIMA. L'acquirente è responsabile del puntuale pagamento del prelievo dovuto. In caso di pluralità di acquirenti, ognuno provvede al versamento della parte di prelievo di sua competenza».

Note all'art. 2:

— Si trascrive il testo del comma 13 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«13. Le decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti i ricorsi in materia, notificate oltre il trentesimo giorno precedente la scadenza del termine fissato per l'effettuazione delle compensazioni previste dal presente articolo, non producono effetti sui risultati complessivi delle compensazioni stesse, che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai procedimenti nei quali sono state omesse. Al produttore, il cui ricorso è stato accolto, il prelievo versato è restituito per la parte non dovuta, con gli interessi legali nel rispetto della normativa vigente. I relativi saldi contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'AIMA, spese connesse ad interventi comunitari e sono ripianati con i proventi delle penalità per omesso o ritardato versamento dei prelievi dovuti e con i prelievi e relativi interessi legali recuperati in conseguenza delle determinazioni e delle pronunce favorevoli all'amministrazione divenute definitive».

— Per il testo del comma 14 dell'art. 1 del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, vedi in nota alle premesse.

— Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, vedi in nota all'art. 1.

Note all'art. 3:

— Si trascrive il testo del comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 1º marzo 1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118 (Disposizioni urgenti per il settore lattiero-caseario):

«3. Ai fini dell'esecuzione della compensazione nazionale per il periodo 1997-1998 l'AIMA, entro trenta giorni dalla scadenza dl termine di cui al comma 1, effettua:

a) l'aggiornamento dei quantitativi individuali per il periodo 1997-1998, già accertati per detto periodo ai sensi del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base dei mutamenti di titolarità ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1993, n. 569, e delle informazioni relative ai contratti ed alle mobilità fornite dalle regioni e province autonome;

b) la comunicazione individuale ai produttori, secondo le modalità di cui all'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 411 del 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, dei quantitativi individuali di riferimento di cui alla lettera *a)* delle produzioni commercializzate per il periodo 1997-1998, risultanti dai modelli L1 pervenuti all'AIMA, e delle anomalie in essi riscontrate, tenuto anche conto delle risultanze dei ricorsi relativamente al numero dei capi accertati».

99G0381

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 3 settembre 1999.

Dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della città di Palermo, in conseguenza dell'incendio verificatosi in data 27 agosto 1999 che ha causato il parziale crollo di uno stabile ubicato nella zona di Monte Pellegrino.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Considerato che il 27 agosto 1999 un incendio ha causato la parziale distruzione di un edificio di proprietà privata ubicato nella zona di Monte Pellegrino, nella città di Palermo, determinando la perdita di una vita umana e il ferimento di numerosi vigili del fuoco, immediatamente accorsi sul luogo, per prestare i primi soccorsi;

Considerato che con l'incendio ed il crollo parziale del palazzo sono andati distrutti, come conseguenza dell'evento, alloggi adibiti a civili abitazioni e ad attività commerciali;

Considerato che a fronte di tale situazione si è determinata una grave crisi poiché numerose famiglie risultano prive di abitazioni ed alcuni esercenti attività commerciali hanno subito danni che impediscono la ripresa di attività imprenditoriali;

Viste le determinazioni assunte dall'amministrazione comunale di Palermo dirette a porre in essere ogni utile iniziativa a sostegno dei cittadini colpiti dall'evento;

Ritenuto di dar una risposta immediata da parte delle istituzioni all'evento che ha causato tale situazione di emergenza;

Considerato che l'evento verificatosi è tale da richiedere l'adozione di provvedimenti straordinari ed urgenti al fine di assicurare, congiuntamente all'amministrazione comunale di Palermo, interventi per il soccorso in favore dei cittadini danneggiati e per la ripresa delle attività commerciali;

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 3 settembre 1999 sulla proposta del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato fino al 30 dicembre 2000 lo stato di emergenza nel territorio della città di Palermo per il soccorso ai soggetti privati danneggiati dall'incendio del 27 agosto 1999 e la ripresa delle attività commerciali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 settembre 1999

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
D'ALEMA

Il Ministro dell'interno
delegato per il coordinamento
della protezione civile
RUSSO JERVOLINO

99A7660

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 25 agosto 1999.

Determinazione della competenza territoriale degli uffici delle entrate di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 7, commi 10, lettera *b)*, e 11, che prevedono l'istituzione degli uffici delle entrate;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, recante il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, ed in particolare l'art. 41, che disciplina i compiti e le attribuzioni degli uffici delle entrate, stabilendo, fra l'altro, che nei comuni a maggior sviluppo demografico ed economico possono essere istituti uffici delle entrate a base circoscrizionale, la cui competenza può essere estesa anche a comuni limitrofi;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700, recante il regolamento per l'individuazione degli uffici dell'amministrazione finanziaria di livello dirigenziale non generale, nel quale vengono, tra l'altro, individuati gli uffici delle entrate, ivi compresi quelli a base circoscrizionale;

Visto l'art. 16, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come sostituito dall'art. 11 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, che individua tra le funzioni dei titolari di uffici dirigenziali generali anche l'adozione di atti relativi all'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale;

Considerato che tra gli atti riguardanti l'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale devono ricomprendersi anche quelli volti a determinare la competenza territoriale dei menzionati uffici a base circoscrizionale;

Considerato che, tra i previsti uffici a base circoscrizionale, sono di prossima attivazione quelli di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce;

Considerato che l'istituzione di uffici delle entrate a base circoscrizionale nei maggiori centri urbani risponde alla finalità di facilitare l'accesso del pubblico agli uffici ed esige quindi che gli stessi trovino sistemazione in punti diversi del territorio di competenza, in modo da risultare il più possibile baricentri rispetto al proprio bacino di utenza;

Considerato che nelle sedi di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce, ove sono previsti due uffici delle entrate a base circoscrizionale, non è stato finora possibile reperire immobili la cui dislocazione rispondesse all'esigenza sopra rappresentata, sicché, per evitare ulteriori rinvii, si rende al momento opportuno attivare provvisoriamente uno solo dei due uffici previsti, estendendone comunque la competenza territoriale all'intera circoscrizione della rispettiva sede;

Decreta:

Art. 1.

Competenza territoriale degli uffici delle entrate di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce

1. Nei comuni di Latina, Modena, Pescara, Como e Lecce sarà provvisoriamente attivato, per le ragioni specificate in premessa, un unico ufficio delle entrate, con la competenza territoriale di cui alla tabella C/1 allegata al regolamento adottato con decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1996, n. 700.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 agosto 1999

Il direttore generale: ROMANO

99A7618

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 6 agosto 1999.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 454, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999, ed in particolare il quarto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 4 agosto 1999 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a lire 37.275 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 10 e 25 giugno, 14 e 27 luglio, 5 agosto 1999, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3%, con godimento 15 giugno 1999 e scadenza 15 giugno 2002, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 giugno 1999, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 giugno 1999.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 giugno 1999, entro le ore 13 del giorno 31 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 giugno 1999.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 15 ottobre 1997, n. 428, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche e verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 giugno 1999, in quanto applicabili.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 31 agosto 1999.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste dei B.T.P. triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale assegnato, nelle medesime aste, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 settembre 1999, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per settantanove giomi.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

In applicazione dell'art. 8, primo comma, del citato decreto legislativo n. 213 del 1998, il versamento all'entrata del bilancio statale del controvalore in lire italiane

dell'emissione e relativi dietimi; sulla base del tasso di conversione irrevocabile lira/euro di L. 1936,27, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 settembre 1999.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al controvalore dell'emissione, ed al capitolo 3242 (unità previsionale di base 6.2.6) per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1999 faranno carico al capitolo 4675 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2002, farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità previsionale di base 3.3.1.3) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di bilancio per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 agosto 1999

Il Ministro: AMATO

99A7579

DECRETO 10 agosto 1999.

Nuovo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 13 maggio 1998, n. 109, relativo all'istituzione dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) di seguito denominato Istituto;

Visto l'art. 4, comma 1 del predetto decreto legislativo n. 143/1998 il quale dispone che l'ordinamento dell'Istituto è disciplinato dallo statuto che ne determina i principi generali di organizzazione e di funzionamento;

Visto in particolare l'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 143/1998 il quale prescrive che lo Statuto dell'Istituto è emanato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

Visto il proprio decreto n. 619745 del 28 settembre 1998 con il quale è stato emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 giugno 1999 n. 138 il quale ha, tra l'altro, integrato oggetto e funzioni in precedenza attribuite all'Istituto dal citato decreto legislativo n. 143/1998;

Ravvisata la necessità di provvedere all'emanazione di un nuovo statuto della SACE che tenga conto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 170/1999;

Decreta:

Art. 1.

È emanato lo statuto dell'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE) nel testo allegato al presente decreto, in attuazione del disposto dall'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 e successive modificazioni.

Art. 2.

Il presente statuto annulla e sostituisce lo statuto emanato con decreto del 28 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 1999

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
AMATO

Il Ministro del commercio con l'estero
FASSINO

STATUTO

TITOLO I

Natura - Sede - Oggetto

Art. 1.

L'Istituto per i servizi assicurativi del commercio estero (SACE), di seguito per brevità «Istituto», istituito con decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, modificato con decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 170 (di seguito «decreto legislativo»), è un ente pubblico economico, avente propria personalità giuridica, con autonomia patrimoniale e di gestione.

L'Istituto è sottoposto alla vigilanza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

La gestione finanziaria dell'Istituto è soggetta al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalità ivi previste all'art. 12.

L'istituto ha la propria sede a Roma.

Art. 2.

L'attività dell'Istituto ha per oggetto il rilascio di garanzie e l'esercizio di attività assicurativa, a fronte degli impegni e dei rischi politici, catastrofici, economici, commerciali e di cambio che, direttamente o indirettamente, gravano sugli operatori italiani nello svolgimento della loro attività con l'estero e, più in generale, a sostegno dell'internazionalizzazione dell'economia italiana. L'Istituto può rilasciare garanzie ed assicurazione anche a fronte dei crediti concessi ad operatori italiani o alla loro controparte estera, da banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie e destinati al finanziamento delle suddette attività ovvero al rifinanziamento dei debiti, originariamente assicurati, di Stati esteri.

Nell'esercizio dell'attività fideiussoria ed assicurativa e nel rispetto delle condizioni stabilite dal consiglio di amministrazione, l'Istituto può stipulare accordi di co-garanzia, di riassicurazione e coassicurazione con enti ed imprese italiane, autorizzate ai sensi delle disposizioni vigenti, nonché con enti ed imprese estere ed organismi internazionali.

Al fine di agevolare i rapporti con gli utenti e limitatamente all'assistenza agli operatori, alla raccolta di documentazione ed all'espletamento delle prime fasi istruttorie, l'Istituto può altresì stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici o privati. In particolare, l'Istituto può stipulare accordi o convenzioni con le finanziarie delle regioni al fine di promuovere la fruizione di servizi alle piccole e medie imprese e agli operatori. Inoltre può avvalersi - tramite accordo o convenzione - della FINEST come sportello di sviluppo locale e di assistenza tecnica agli operatori economici, costituendo uno sportello unico per le imprese e gli operatori del settore ai fini della fruizione dei servizi e delle agevolazioni previste in materia.

Le operazioni che possono essere garantite o assicurate, nonché le categorie di rischi assicurabili dall'Istituto sono stabilite dal CIPE, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Gli impegni assicurativi dell'Istituto e le garanzie passive rilasciate dallo stesso sono garantiti dallo Stato nei limiti stabiliti annualmente con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, distintamente per le garanzie di durata inferiore o uguale a ventiquattro mesi e di durata superiore.

TITOLO II

Fondo di dotazione - Fondo di riserva

Art 3.

Il Fondo di dotazione dell'Istituto è stabilito con apposito decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Eventuali integrazioni del Fondo di dotazione sono disposte con legge finanziaria, mediante stanziamenti nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

A decorrere dall'esercizio finanziario che inizia il 1º gennaio 1999, a fronte dei nuovi impegni assicurativi e fidejussori, è costituito un Fondo di riserva.

I meccanismi di funzionamento del Fondo di riserva e le relative procedure contabili sono stabiliti dal consiglio di amministrazione con delibera da sottoporre all'approvazione del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO III

O r g a n i

Art. 5.

Sono organi dell'amministrazione dell'Istituto:

a) il presidente;

b) il consiglio di amministrazione;

c) il comitato esecutivo;

d) il collegio dei revisori;

e) il comitato consultivo;

f) il direttore generale.

Sono preposti agli organi suddetti o componenti degli stessi persone che possiedano i requisiti di onorabilità e professionalità determinati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica a norma dell'art. 26 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385.

Il difetto dei requisiti determina la decadenza dall'ufficio. Essa è dichiarata dal consiglio di amministrazione entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso di inerzia la decadenza è pronunciata dal ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

TITOLO IV

P r e s i d e n t e

Art. 6.

Il presidente è un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Dura in carica 4 anni e può essere riconfermato.

Al presidente compete un'indennità di carica che, nell'ammontare e relativa articolazione, è stabilita, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Il presidente:

a) ha la legale rappresentanza dell'Istituto di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi, con facoltà di conferire deleghe e procure entro limiti di tempo e di materia;

b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo, stabilendo l'ordine del giorno dei lavori;

c) vigila sull'esecuzione delle delibere del consiglio di amministrazione;

d) nomina i legali del libero foro che assumono il patrocinio dell'Istituto nei casi in cui detto patrocinio non sia assunto dall'Avvocatura dello Stato a norma del successivo art. 17, ovvero, nel rispetto della normativa vigente, nei casi in cui l'Istituto ritenga di non avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura stessa ovvero nei casi di conflitto di interessi;

e) svolge le specifiche funzioni ed attività d'interesse generale delegategli dal consiglio di amministrazione;

f) d'intesa con il direttore generale, assume i provvedimenti che abbiano carattere di urgenza, da sottoporre a ratifica del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo alla prima adunanza.

In caso di assenza o impedimento del presidente, le sue funzioni vengono assolte dal vice presidente dell'Istituto.

Il vice presidente dell'Istituto è un rappresentante del Ministero del commercio con l'estero, nominato con decreto del Ministro del commercio con l'estero.

In caso di assenza o impedimento anche del vice presidente, le relative funzioni sono assolte dal membro del consiglio di amministrazione con maggiore anzianità di carica o, in caso di pari anzianità di carica, del più anziano di età.

TITOLO V

Consiglio di amministrazione

Art 7.

Il consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal presidente e dal vice presidente, da sette consiglieri (per ciascuno dei quali è previsto un supplente) nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e designati (con i relativi supplenti) come segue:

due dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

uno dal Ministro degli affari esteri;

uno dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

uno dal Ministro del commercio con l'estero;

uno dal Ministro per le politiche agricole;

uno dal presidente dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE).

I componenti, consiglieri e supplenti, del consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Il non intervento a tre sedute consecutive senza giustificazione produce la decadenza d'ufficio del consigliere, decadenza che deve essere notificata all'autorità che ha provveduto alla designazione oltre che al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica (nel caso di designazione di altra autorità). Analoghe notifiche vanno effettuate nel caso di dimissioni di componenti del consiglio.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei consiglieri e dei supplenti cessati per qualsiasi motivo.

Al componenti del consiglio di amministrazione spetta un'indennità di carica, articolata in un compenso annuo fisso ed in medaglie di presenza, per la partecipazione alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, nell'ammontare fissato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero. Le medaglie di presenza sono comunque corrisposte in misura unica sia nel caso di riunione nello stesso giorno del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, sia nel caso di contemporanea presenza nella stessa adunanza del consigliere e del suo supplente.

Al magistrato della Corte dei conti, delegato al controllo dell'istituto, competono le medaglie di presenza, nella misura stabilita per i componenti degli organi collegiali alle cui riunioni partecipa nell'adempimento delle proprie funzioni di controllo sulla gestione.

Art. 8.

Il consiglio di amministrazione è convocato ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, ordinariamente, almeno 6 volte l'anno. La convocazione deve inoltre aver luogo quando almeno tre consiglieri o due revisori effettivi ne facciano richiesta scritta al presidente con l'indicazione delle ragioni che la determinano.

Le sedute del consiglio di amministrazione si tengono di regola presso la sede dell'istituto.

Il presidente stabilisce l'ordine del giorno.

L'avviso di convocazione, unitamente all'ordine del giorno ed alla documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere inviato ai consiglieri ed ai revisori effettivi almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire con un semplice preavviso di 24 ore.

Le adunanze del consiglio sono valide quando siano presenti, oltre a chi presiede, almeno 4 consiglieri o i loro supplenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti, salvo quelle relative a proposte di modifica del presente statuto per le quali è richiesta la maggioranza dei voti dei consiglieri in carica. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione e può formulare proposte allo stesso, con particolare riferimento alla definizione delle linee strategiche dell'Istituto.

I membri supplenti possono assistere alle riunioni del consiglio anche in presenza del consigliere titolare, ma in tale eventualità non possono partecipare alle eventuali votazioni.

Previa autorizzazione del presidente, di cui si farà stato nel relativo verbale, possono essere chiamati ad assistere alle riunioni del consiglio dirigenti dell'istituto, per eventuali esigenze tecniche e/o conoscitive.

I verbali delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, elaborati secondo quanto deliberato dal consiglio stesso, sono redatti autenticati e conservati in originale in apposito libro a cura del responsabile della segreteria organi collegiali che funge da segretario del consiglio e che, in caso di assenza, è sostituito da un dirigente o da un funzionario designato dal consiglio, su proposta del direttore generale.

Nelle adunanze che il consigliò delibera di tenere riservate, le funzioni di segretario sono affidate al consigliere piu giovane di età dei presenti.

I verbali del consiglio sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 9.

Il consiglio di amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'istituto.

In particolare il consiglio di amministrazione:

a) emana le direttive di carattere generale e strategico attinenti l'attività dell'istituto;

b) determina le condizioni generali di ammissibilità alla garanzia e alla copertura assicurativa; in particolare, nel quadro delle deliberazioni adottate dal CIPE a norma del decreto legislativo, stabilisce i criteri per la valutazione, in funzione degli obiettivi di efficienza ed economicità della gestione, della rispondenza economica, finanziaria e tecnica delle operazioni per le quali venga richiesta la garanzia o l'assicurazione e degli operatori economici che intervengono nelle operazioni stesse;

c) procede alla valutazione del rischio relativo a ciascun Paese, sulla base delle direttive del CIPE, definendo sul piano tecnico gli eventuali limiti massimi degli impegni assicurativi assumibili per ciascun Paese;

d) stabilisce le condizioni per il rilascio di garanzie, nonché di assicurazione e riassicurazione, o le condizioni e procedure di liquidazione degli indennizzi;

e) approva il bilancio consuntivo dell'istituto entro il 31 maggio di ciascun anno;

f) approva, su proposta del direttore generale, entro il 30 novembre di ciascun anno, il bilancio di previsione delle spese relative al funzionamento dell'istituto per l'anno successivo;

g) adotta il regolamento di amministrazione e di contabilità, conformandosi, quanto alle norme sul bilancio, alle disposizioni del codice civile in materia di impresa;

h) formula proposte di modifica della delibera di cui al precedente art. 2, quarto comma, e del presente statuto;

i) delibera l'emissione di obbligazioni e l'assunzione di mutui e prestiti, nei limiti stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

l) delibera transazioni e cessioni di crediti nel quadro delle iniziative di recupero degli indennizzi erogati, nei limiti stabiliti annualmente con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

m) adotta, su proposta del direttore generale, il regolamento del personale;

n) delibera, su proposta del direttore generale, il regolamento concernente l'organizzazione interna dell'istituto;

o) autorizza qualsiasi azione giudiziaria ed amministrativa, in ogni competente sede ed in qualunque grado di giurisdizione, con facoltà di abbandonarla, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi o rinunzie delle altre parti in causa;

p) delibera sugli altri argomenti che il decreto legislativo ed il presente statuto attribuiscono alla sua competenza e comunque ogni altro provvedimento ritenuto necessario per il raggiungimento dei fini istituzionali dell'istituto;

Le delibere di cui alle lettere *e), f), g), i), l)* ed *m)* sono soggette all'approvazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e si intendono approvate ove detto Ministero non le restituisca con motivati rilievi per il riesame entro dieci giorni dalla data di ricezione.

TITOLO VI

Comitato esecutivo

Art. 10.

Il Comitato esecutivo è composto dal presidente, dal vice presidente e da due consiglieri del consiglio di amministrazione scelti dal consiglio stesso.

Alle adunanze del comitato esecutivo partecipa il direttore generale e possono assistere, previa autorizzazione del presidente, dirigenti dell'istituto.

Il comitato esecutivo è convocato e presieduto dal presidente che, su proposta del direttore generale, determina l'ordine del giorno di ciascuna adunanza. La convocazione avviene ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno e, normalmente, ogni due settimane.

Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno due consiglieri, oltre a chi la presiede. Il comitato delibera a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il segretario del consiglio di amministrazione esercita anche le funzioni di segretario del comitato esecutivo.

È applicabile al comitato esecutivo la disposizione di cui al penultimo comma del precedente art. 8.

I verbali delle adunanze del comitato esecutivo, sottoscritti dal presidente e dal segretario e trascritti in appositi libri, sono tenuti a disposizione del consiglio di amministrazione.

Art. 11.

Spetta al comitato esecutivo, nel rispetto degli indirizzi, direttive e determinazioni fissati dal consiglio di amministrazione:

a) deliberare, su proposta del direttore generale, in ordine alle singole richieste di rilascio di garanzie fidejussorie e di concessione della promessa di garanzia ed assunzione della garanzia assicurativa e di liquidazione degli indennizzi;

b) predisporre, entro il 30 aprile, su proposta del direttore generale, lo schema di bilancio consuntivo dell'istituto e trasmetterlo, entro i quindici giorni successivi, unitamente alla relazione del collegio dei revisori, al consiglio di amministrazione;

c) svolgere ogni altra attività o funzione attribuita dal consiglio di amministrazione.

Il Comitato esecutivo, nell'ambito di una delibera a carattere generale, può delegare al direttore generale o a dirigenti dell'istituto le competenze di cui alla lettera *a)* del comma precedente, identificandone condizioni, caratteristiche, limiti di importo e di durata.

TITOLO VII

Collegio dei revisori

Art. 12.

Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi e tre supplenti iscritti all'albo dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come segue:

il presidente (ed il suo supplente) designato dallo stesso Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

un membro effettivo (ed il suo supplente) su designazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

un membro effettivo (ed il suo supplente) su designazione del Ministero del commercio con l'estero.

Con le stesse modalità previste per la nomina si provvede, per il rimanente periodo di durata in carica, alla sostituzione dei membri effettivi e supplenti del collegio, cessati per qualsiasi motivo.

I componenti del collegio dei revisori durano in carica 4 anni e possono essere riconfermati.

Il collegio dei revisori esercita le funzioni previste dal codice civile per il collegio sindacale.

I revisori intervengono alle sedute del consiglio di amministrazione e possono assistere a quelle del comitato esecutivo.

Ai componenti del collegio dei revisori (membri effettivi e supplenti) compete un'indennità per l'espletamento delle funzioni connesse al mandato, la cui entità ed articolazione (differenziate tra membri effettivi e supplenti) sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

TITOLO VIII

Comitato consultivo

Art. 13.

Il comitato consultivo è composto da undici membri nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero, di concerto con i Ministri degli affari esteri, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e scelti tra persone di comprovata esperienza nelle materie attinenti alle attività dell'istituto, rappresentanti degli operatori economici dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del credito e delle altre categorie interessate.

Il comitato consultivo nomina, tra i suoi componenti, il presidente, che convoca il comitato stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, ordinariamente, 2 volte l'anno.

I componenti del comitato consultivo durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Ai componenti del comitato consultivo spetta un gettone di presenza, la cui entità ed articolazione sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero.

Il comitato stabilisce, con proprio regolamento, deliberato a maggioranza dei componenti, le norme procedurali riguardanti il proprio funzionamento.

Il segretario del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo funge da segretario anche del comitato consultivo.

Il comitato consultivo esprime pareri su richiesta del consiglio di amministrazione e può formulare proposte allo stesso consiglio.

TITOLO IX

Direttore generale

Art. 14.

Il direttore generale è nominato con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

La carica di direttore generale è incompatibile con l'assunzione di altri incarichi presso enti pubblici o privati, fatti salvi gli incarichi a carattere temporaneo autorizzati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che non determinano una situazione di conflitto di interessi con l'attività dell'istituto. La mancata osservanza di tale norma comporta la decadenza automatica dalla nomina.

Il trattamento normativo ed economico del direttore generale è stabilito con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero.

Su proposta del direttore generale, il consiglio di amministrazione assegna le funzioni di vice direttore generale, per un periodo di due anni eventualmente rinnovabili, ad uno o due dirigenti dell'istituto, ciascuno dei quali abilitato a sostituire, a tutti gli effetti, il direttore generale in caso di sua assenza o impedimento.

Art. 15.

Il direttore generale:

a) sovrintende alla gestione complessiva ed al funzionamento dell'istituto;

b) è capo delle strutture e di tutto il personale dell'istituto;

c) coordina l'attività degli uffici e la gestione del personale dell'istituto in funzione degli obiettivi e dei programmi;

d) partecipa alle adunanze del consiglio di amministrazione al quale può formulare proposte sulle materie di spettanza del consiglio stesso;

e) partecipa alle riunioni del comitato esecutivo, al quale propone i provvedimenti di cui al precedente art. 11 ed in ordine ad ogni altra attività attribuita al comitato stesso;

f) vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del comitato esecutivo;

g) esercita i poteri delegatigli dal comitato esecutivo, al quale riferisce periodicamente;

h) vigila sull'esercizio dei poteri delegati dal comitato esecutivo a dirigenti, riferendone al comitato stesso;

i) nei limiti degli stanziamenti di bilancio, assume il personale, adotta i provvedimenti economici e di carriera riguardanti il personale e propone i provvedimenti di accesso alla categoria dirigenziale al consiglio di amministrazione che vi provvede con propria delibera;

l) autorizza, secondo le modalità previste dal regolamento di amministrazione e contabilità, le spese relative al funzionamento dell'istituto, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio di previsione approvato dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 9 lettera *f)*;

m) autorizza l'utilizzo di periti e/o consulenti la cui collaborazione sia ritenuta necessaria per lo svolgimento dei compiti dell'istituto;

n) adotta tutti gli atti di gestione non specificatamente attribuiti al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo;

o) esercita ogni altro potere che il decreto legislativo ed il presente statuto gli assegnano;

Il direttore generale può delegare, anche con provvedimento interno ed in via continuativa, taluni poteri spettantigli, ad esclusione di quelli di cui alle lettera *a), b), c)* e *g)*, ai vice direttori, a dirigenti ed a funzionari dell'istituto.

TITOLO X

Bilancio

Art. 16.

L'esercizio finanziario dell'istituto inizia il 1º gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Nella formazione del bilancio l'istituto si attiene alle disposizioni del codice civile in materia di impresa, secondo quanto previsto dal regolamento di amministrazione e contabilità, deliberato dal consiglio di amministrazione a norma del precedente art. 9, lett. *g)*.

La destinazione degli utili netti di gestione ovvero il ripianamento delle perdite nette di esercizio sono annualmente stabiliti dal consiglio di amministrazione.

Il bilancio deve essere approvato entro il mese di maggio e trasmesso al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, anche agli effetti della previsione di cui all'art. 10, comma 2 del decreto legislativo.

TITOLO XI

Rappresentanza in giudizio

Art. 17.

L'istituto, sia in veste di attore che di convenuto, si avvale del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, fatta salva l'eventualità di vertenze instaurate all'estero contro l'istituto, per le quali la stessa Avvocatura si dichiari formalmente nell'impossibilità di prestare il proprio patrocinio.

In tal caso, la scelta dell'avvocato locale del libero foro cui affidare l'incarico è effettuata tenendo anche conto delle indicazioni fornite dall'ambasciata italiana territorialmente competente.

TITOLO XII

Disposizioni generali

Art. 18.

Fatta salva la facoltà di firmare in nome dell'istituto che spetta al presidente o a chi lo sostituisce a norma del precedente art. 6, la distribuzione dei poteri di firma e delle relative deleghe, è definita dal regolamento di organizzazione e dal regolamento di amministrazione e contabilità.

Nei casi in cui il presente statuto consente sostituzioni per assenza o impedimento, la firma degli atti da parte del sostituto costituisce prova di fronte ai terzi delle circostanze medesime.

99A7641

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 luglio 1999.

Variazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eritrogen». (Decreto A.I.C./UAC n. 247).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto il regolamento 541/95 CEE;

Viste le attestazioni relative al pagamento delle tariffe previste dalle norme in vigore;

Visti i decreti A.I.C./UAC numeri 114 e 115/1997 del 24 aprile 1997 con i quali la società Boehringer Mannheim GmbH ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Eritrogen»;

Vista la domanda con la quale la società Roche S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in piazza Durante, 11, Milano, ha chiesto di essere autorizzata al trasferimento a proprio nome della titolarità della specialità medicinale «Eritrogen»;

Decreta:

Art. 1.

All'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale ERITROGEN nelle forme, confezioni di seguito specificate:

1 flacone liof. 1000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295017/M;

1 flacone liof. 2000 UI + 1 fiala 1 ml - A.IC. n. 027295043/M;

1 flacone liof. 5000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295056/M;

1 flacone liof. 10000 UI + 1 fiala 1 ml - A.I.C. n. 027295068/M;

«S» 10 flaconi liof. 1000 UI + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 27295070/M;

«S» 10 flaconi liof. 2000 + 10 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295082/M;

«S» 5 flaconi liof. 5000 UI + 5 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295094/M;

«S» 5 flaconi liof. 10000 UI + 5 siringhe 1 ml - A.I.C. n. 027295106/M.

È apportata la seguente modifica: nuovo titolare dell'A.I.C.:

Roche S.p.a - piazza Durante, 11 - Milano.

Art. 2.

Le confezioni della specialità medicinale sopra indicata devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7661

DECRETO 26 luglio 1999.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul vaccino «Antipertosse acellulare».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6 del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 8 aprile 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino «Antipertosse acellulare» dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 - effettua i controlli sul vaccinino ANTIPERTOSSE ACELLULARE.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 51

ALLEGATO

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato del vaccino antipertosse acellulare

1. Introduzione

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'articolo 4.3 della Direttiva 89/342/EEC e secondo le linee guida delle Procedure Amministrative per l'esecuzione del controllo di stato che devono essere eseguite dalle Autorità competenti
La Monografia 1356 della Farmacopea Europea è rilevante per questo prodotto.

La direttiva può essere anche applicata al vaccino acellulare co-purificato e alla combinazione di pertosse acellulare con altri componenti.

Note:

- *Nuovi sviluppi, specialmente nel campo dei controlli del saggio di attività, sono attualmente in corso e verranno considerati nella stesura dei requisiti internazionali di questo prodotto. Inoltre, poiché esistono sul mercatoi vaccini acellulari antipertosse prodotti attraverso l'uso di processi diversi, le specifiche, i metodi e i requisiti possono essere peculiari del prodotto e potranno evolversi in un prossimo futuro.*
- *Per i vaccini acellulari in combinazione con antigeni difterici, tetanici, epatite B, Hib o altre componenti, si prega consultare i capitoli pertinenti alle direttive per l'esecuzione del controllo di stato.*

2. Campioni da inviare e saggi da effettuare dal Laboratorio di Controllo (Istituto Superiore di Sanità).

Per ciascun nuovo bulk finale l'equivalente di almeno 100 dosi umane singole (sia contenitori monodose sia multidose del bulk finale) devono essere forniti al Laboratorio dell'Istituto che esegue il controllo di stato.
Da ciascun lotto finale almeno 30 campioni di contenitori del prodotto finito (o un volume equivalente se distribuito in contenitori multidose) devono essere forniti al Laboratorio di controllo.
Il Laboratorio deve eseguire i seguenti esami:
(il saggio di immunogenicità e la tossicità specifica vengono richiesti solo quando viene usato un nuovo bulk finale. Non vengono richiesti su successivi lotti finali presi dallo stesso bulk finale. Per il saggio di attività del controllo di stato, un bulk finale di vaccino diviso in parecchi contenitori intermedi è considerato come un unico bulk finale)
Su ogni nuovo bulk finale:

- Immunogenicità nel topo
- Saggio per la tossina pertossica residua (saggio della sensibilizzazione all'istamina in topi) sul bulk finale (questo saggio non è richiesto per il prodotto ottenuto con tecniche di ingegneria genetica).
- Endotossine batteriche

Su ogni lotto del prodotto finito:

- Aspetto
- Identità

3. Presentazione del protocollo

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'Autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea Europea. Devono essere forniti i risultati dei saggi ("conforme" o "non conforme" non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti che permettano di ricalcolare i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualificazione sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'Autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea Europea.

3.1. Informazioni riassuntive sul prodotto finito (lotto finale)

- Nome commerciale del prodotto:
- Nome internazionale (INN)/Nome della E.P./Nome del prodotto
- Numero/i di lotto:

  Prodotto finito

  Bulk finale
- Tipo di contenitore
- Numero totale di contenitori del lotto
- Numero di dosi per contenitore
- Composizione/volume per dose umana singola
- Data di scadenza
- Temperatura di conservazione
- Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio
- Nome e indirizzo del produttore
- Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore

3.2. Informazioni sulla produzione

- Luogo di produzione:
- Data di produzione
- Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelazione.

3.2.1. Materiali di partenza

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro solo alla prima presentazione

- Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.)
- Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi l'adesione ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.
- Saggi eseguiti sulle materie prime
- Dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi

3.2.2. Passaggi intermedi

3.2.2.1. Raccolte singole

Fornire la lista delle singole raccolte, indicare il terreno di coltura, la data di ricostituzione delle ampolle del lotto di semenza, le date di inoculo, la durata e temperatura di incubazione, le date delle raccolte, i volumi, i risultati dei saggi sull'identità e sulla purezza batteriologica, il metodo e le date di inattivazione, le date e risultati dei saggi di inattivazione, la resa, le temperature, i tempi e i periodi approvati di conservazione.

3.2.2.2. Componenti antigenici del bulk purificato

- Lotto n.
- Data/e di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

3.2.2.2.1. Prima della detossificazione

Identità
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Prova di sterilità
- Metodo:
- Terreni:
- Volume inoculato:
- Data inizio test
- Data fine test
- Risultato

Purezza
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Contenuto endotossico residuo
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Contenuto proteico
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Contenuto antigenico
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

3.2.2.2.2. Dopo la detossificazione

Prova di sterilità
- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio test
- Data fine test
- Risultato

Assenza di tossina residua *(questo test non è necessario per il prodotto ottenuto con tecniche di ingegneria genetica)*
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Contenuto proteico
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Contenuto antigenico e rapporto antigene/proteina
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Agente residuo detossificante e altri reagenti
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

3.2.2.3. Bulk finale di vaccino
- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Sterilità
- Metodo
- Terreni
- Volume inoculato
- Data inizio test
- Data fine test
- Risultato

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultati

pH
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Assenza di tossina pertossica residua *(specificare numero, ceppo e sesso degli animali, questo test non è necessario per il prodotto ottenuto con tecniche di ingegneria genetica)*
- Metodo:
- Specifica
- Data
- Risultato

Irreversibilità del tossoide *(specificare date di inizio e fine di incubazione, numero, ceppo e sesso degli animali; questo test non è necessario per il prodotto ottenuto con tecniche di ingegneria genetica)*
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Endotossine batteriche
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Formaldeide libera
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Saggio di immunogenicità nel topo *(Specificare ceppo, sesso, peso e numero di animali, volumi, dosi e via di immunizzazione e data di prelievo, natura, n. di lotto e attività del vaccino del riferimento e dell'antisiero e risposte a ogni dose; specificare l'intervallo fiduciale e i parametri di validità relativi al modello matematico usato (pendenza del modello lineare parallelo e risultato dei saggi sull'assenza di linearità e parallelismo)*

- Metodo
- Specifica
- Data inizio saggio
- Data fine saggio
- Risultato

3.3 Lotto del prodotto finito (lotto finale)

- Lotto n.
- Data di infialamento

Aspetto

- Metodo:
- Specifica
- Data
- Risultato

Identità

- Metodo:
- Specifica
- Data
- Risultato

Volume utilizzabile

- Metodo:
- Specifica
- Data
- Risultato

pH

- Metodo:
- Specifica
- Data
- Risultato

Alluminio

- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Prova di sterilità

- Metodo
- terreni
- volumi

- data inizio test
- data fine test
- Risultato

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifica
- Data
- Risultato

Data di inizio del periodo di validità

4. Certificazione

Certificazione da parte del responsabile della produzione globale e del controllo del vaccino:

Certifico che (nome del prodotto) lotto n...è stato realizzato in conformità alle procedure approvate dalle autorità competenti e soddisfa i requisiti di qualità.

Nome

Qualifica

Data

Firma

99A7619

DECRETO 26 luglio 1999.

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul vaccino «Polisaccaridico meningococcico».

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 139 del 15 giugno 1991, così come modificato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 6 marzo 1997, «Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/ relative ai medicinali»;

Visto in particolare l'art. 20, comma 5 e comma 6 del predetto decreto legislativo, con il quale vengono stabilite norme in materia di controlli di stato sui vaccini vivi e sulle relative procedure tecniche di esecuzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267, pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 3 agosto 1993 «Riordinamento dell'Istituto superiore di sanità»;

Considerato che l'Istituto superiore di sanità ha espresso con nota n. 37651/BMM 12 in data 8 aprile 1999 il proprio parere in merito alla messa a punto delle procedure del controllo del vaccino «Polisaccaridico meningococcico» dettando le relative modalità di esecuzione;

Visto il parere favorevole espresso in proposito dal Consiglio superiore di sanità nella seduta del 26 maggio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto superiore di sanità ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera *e),* del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 267 - effettua i controlli sul vaccinino POLISACCARIDICO MENINGOCOCCICO.

Art. 2.

1. Le spese del controllo sono a carico del produttore nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 3.

1. Le procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato sul predetto vaccino, elaborate dall'Istituto superiore di sanità, sono allegate al presente decreto e ne costituiscono parte integrante.

Art. 4.

1. Il controllo di stato non è richiesto per le specialità medicinali già sottoposte ad analogo controllo da parte delle autorità sanitarie di uno Stato che faccia parte dell'Unione europea o con il quale esistano accordi bilaterali.

2. In tal caso per ogni lotto, prima della immissione in commercio, dovrà essere fornita al Ministero della sanità copia autenticata del certificato originale di rilascio.

Art. 5.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dopo il sessantesimo giorno dalla sua pubblicazione.

Roma, 26 luglio 1999

Il Ministro: BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 13 agosto 1999
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 48

ALLEGATO

Procedure tecniche per l'esecuzione del controllo di stato del vaccino polisaccaridico meningococcico

1. Introduzione

L'esecuzione del controllo di stato dei farmaci immunologici viene effettuato in conformità all'Articolo 4.3. della Direttiva 89/342/CEE e secondo le linee guida delle Procedure Amministrative Europee per l'esecuzione del controllo di stato ufficiale (Batch Release) che devono essere eseguite dalle Autorità competenti

I requisiti per questo prodotto si trovano nella monografia :0250 della Farmacopea Europea.

2. Campioni da inviare e saggi da effettuare

Almeno 100 campioni dei contenitori finali e almeno 10 mg di ogni nuovo componente individuale polisaccaridico devono essere inviati all'Istituto Superiore di Sanità per il controllo di stato.

Per tale controllo saranno eseguiti i seguenti saggi:

Aspetto — su ogni lotto di prodotto finito (lotto finale)

- Identificazione e saggio su ogni polisaccaride presente nel lotto finale. Per i vaccini tetravalenti questo saggio può essere sostituito dalla determinazione del coefficiente di distribuzione (KD) su ciascun polisaccaride purificato.

3. Presentazione del protocollo

Devono essere forniti dettagli appropriati che dimostrino la conformità all'Autorizzazione all'immissione in commercio e alla monografia della Farmacopea Europea. Sono richiesti i risultati (conforme" o _non conforme" non è sufficiente). Devono essere inclusi dettagli sufficienti per calcolare di nuovo i valori del saggio. Devono essere anche incluse le specifiche e le date per ogni saggio oltre ai risultati dei saggi di qualità sui materiali di riferimento per ogni nuovo materiale di riferimento interno.

Il protocollo per ogni specifico prodotto può differire leggermente da questo modello ma deve documentare tutti i dettagli rilevanti specificati dall'Autorizzazione all'immissione in commercio e dalla Farmacopea Europea.

3.1. Informazioni riassuntive sul lotto finale

- Nome commerciale
- Nome standard europeo/ nome secondo la Farmacopea/nome del prodotto (se richiesto)
- Numero/i di lotto:
  - Prodotto finito (lotto finale)
  - Bulk finale
- Tipo di contenitore
- Numero totale di contenitori del lotto
- Numero di dosi per contenitore

- Composizione/volume per dose umana singola
- Data di scadenza
- Temperatura di conservazione
- Numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio
- Nome e indirizzo del produttore
- Nome e indirizzo di chi è autorizzato alla commercializzazione se differente da quello del produttore

3.2. Informazioni sulla produzione

- Luogo di produzione
- Data di produzione

Schema riassuntivo delle informazioni sui dati specifici di produzione del lotto incluse le date dei differenti passaggi di produzione, numero di identificazione e schema di miscelamento.

3.2.1. Materiali di partenza

L'informazione qui di seguito richiesta deve essere fornita ad ogni presentazione di protocollo mentre i dettagli completi relativi ai lotti di semenza primaria e di lavoro solo alla prima presentazione

Identificazione e origine delle materie prime (in particolare ogni materiale di origine umana o animale, ad es. ceppi batterici; banche cellulari primarie e di lavoro; eccipienti e conservanti, ecc.)

Data di preparazione e numero di riferimento dei lotti di semenza. Data di approvazione del protocollo che indichi l'adesione ai requisiti delle monografie pertinenti della Farmacopea europea e dell'Autorizzazione all'Immissione in Commercio.

Saggi eseguiti sulle materie prime:

Dettagli di produzione, controlli in corso di produzione e date dei saggi

3.2.2. Passaggi intermedi

3.2.2.1. Polisaccaridi del bulk monovalente

- Numero del lotto
- Data/e di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Identità

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Specificità

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Umidità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto proteico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Ribosio
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in fosforo
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto proteico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in acido nucleico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto in gruppi O-acetile
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Fosforo (solo il componente A)
- Metodo
- Data
- Risultato

Massa molecolare
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Pirogenicità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Calcio
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

Contenuto di acido sialico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultato

3.2.2.2. Vaccino del bulk finale
- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Sterilità
- Metodo
- Colture
- Volume inoculato
- Data inizio test
- Data fine test
- Risultato

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

3.3. Lotto del prodotto finale (Lotto finale)
- Lotto n.
- Data di produzione
- Quantità, temperatura di conservazione, tempo e periodo approvato di conservazione.

Aspetto

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Saggio di identità

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Volume utilizzabile

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Umidità residua

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Massa molecolare

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Conservante antimicrobico

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

pH

- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Aspetto
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Saggio di identità
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Volume utilizzabile
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Umidità residua
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Massa molecolare
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

Conservante antimicrobico
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

pH
- Metodo
- Specifiche
- Data
- Risultati

DECRETO 26 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Quadrasa».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 340 del 12 aprile 1999 con il quale la Norgine Italia S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Panzini, 13, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Quadrasa» con le specificazioni di seguito indicate:

«Quadrasa» 1 flacone da 2 g di polvere per soluzione rettale + 1 cannula - A.I.C. n. 034243016/M (in base 10), 10P0G8 (in base 32);

«Quadrasa» 7 flaconi da 2 g di polvere per soluzione rettale + 7 cannule - A.I.C. n. 034243028/M (in base 10), 10P0GN (in base 32),

classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 6/7 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale QUADRASA è classificata come segue:

«Quadrasa» 1 flacone da 2 g di polvere per soluzione rettale + 1 cannula - A.I.C. n. 034243016/M (in base 10), 10P0G8 (in base 32), classe «C»;

«Quadrasa» 7 flaconi da 2 g di polvere per soluzione rettale + 7 cannule - A.I.C. n. 034243028/M (in base 10), 10P0GN (in base 32), classe «A».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 35.151 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 58.000 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l., via Panzini, 13 - 20145 Milano.

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 26 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7662

DECRETO 29 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Zerit» - Stavudina. (Decreto UAC/C n. 74/99).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/96/009/009 Zerit - 1 mg/l ml polvere per soluzione - 200 ml per flacone, via orale.

Titolare: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Staines Road Hounslow Middlesex, TW3 3JA Regno Unito.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea dell'8 maggio 1996, n. 1206 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zerit» - Stavudina;

Visto il decreto UAC/C n. 4 del 24 giugno 1996 con il quale è stato attribuito il numero di identificazione nazionale alla confezione 1 mg/l ml polvere per soluzione - 200 ml per flacone, via orale;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «H»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale ZERIT - Stavudina, nella confezione:

1 mg/1 ml polvere per soluzione - 200 ml per flacone, via orale;

A.I.C. n. 032803090/E (in base 10), 0Z928L (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bristol Myers Squibb Pharma EEIG - Staines Road Hounslow, Middlesex, TW3 3JA Regno Unito, è classificata in classe «H».

Art. 2.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 61.586 (ex factory, IVA esclusa). Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 101.600 (IVA inclusa).

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita e di consumo.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare dell'autorizzazione.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7663

DECRETO 29 luglio 1999.

Annullamento della revoca e rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Destrometorfano bromidrato» a favore della società F.A.M.A. S.r.l. Istituto chimico biologico, in Milano.

IL DIRIGENTE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539, e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997, con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto 8 novembre 1993, con il quale sono stati autorizzati all'immissione in commercio farmaci preconfezionati a denominazione comune, compresi nel formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, tra cui il medicinale «Destrometorfano bromidrato», nella confezione «gocce flacone 20 ml» (A.I.C. n. 029969019) della società F.A.M.A. S.r.l. Istituto chimico biologico;

Visto il decreto n. 189 del 28 aprile 1999 con il quale sono state revocate, per mancato rinnovo, le autorizzazioni all'immissione in commercio di alcuni farmaci preconfezionati a denominazione comune, compresa quella relativa al prodotto suddetto;

Considerato che, da accertamenti eseguiti, la società F.A.M.A. S.r.l. ha regolarmente presentato domanda di rinnovo del suddetto farmaco «Destrometorfano bromidrato»;

Decreta:

Il decreto n. 189 del 28 aprile 1999 concernente «Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio non risulta rinnovata ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44» è da considerarsi nullo nella parte relativa alla revoca del farmaco preconfezionato a denominazione comune, compreso nel formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, DESTROMETORFANO BROMIDRATO, nella confezione «Gocce flacone 20 ml» (A.I.C. n. 029969019), a favore della società F.A.M.A. S.r.l. Istituto chimico biologico, con sede in via Alessandro Sauli 20127 - Milano, codice fiscale 00714740156, deve considerarsi rinnovata con effetto dal 18 dicembre 1998.

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente: GUALANO

99A7664

DECRETO 29 luglio 1999.

Conferma dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Adrenalina». (Decreto A.I.C. n. 448).

IL DIRIGENTE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, con particolare riferimento agli articoli 2, 8 e 9, così come modificato dal decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44;

Visti i decreti legislativi 31 dicembre 1992, n. 539 e n. 540;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto dirigenziale del 29 luglio 1997, con il quale è stata affidata al dirigente medico dott.ssa Caterina Gualano la funzione di direttore dell'ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali;

Visto il decreto di trasferimento di titolarità n. 170/97 del 2 aprile 1997, con il quale sono stati trasferiti alla società I.S.F. S.p.a. tutti i farmaci preconfezionati a denominazione comune della società Radiumfarma S.r.l., compreso il medicinale «Adrenalina»;

Visto il decreto n. 291 del 6 luglio 1998, con il quale è stata trasferita alla società I.S.F. S.p.a. il farmaco preconfezionato a denominazione comune «Adrenalina» nella confezione «5 fiale 0,5 mg/1 ml»;

Ritenuto necessario procedere, in sede di autotutela della pubblica amministrazione, all'annullamento del decreto n. 291 del 6 luglio 1998;

Decreta:

È annullato il decreto n. 291 del 6 luglio 1998 ed è confermata, a favore della società I.S.F. S.p.a., con sede in via Baglioni n. 10, Perugia, codice fiscale 02179670548, l'autorizzazione all'immissione in commercio del farmaco preconfezionato a denominazione comune, compreso nel formulario nazionale della Farmacopea ufficiale, ADRENALINA, nelle seguenti confezioni:

5 fiale 0,5 mg/1 ml, A.I.C. n. 030600011 (in base 10), 0X5UUC (in base 32);

5 fiale 1mg/ 1ml, A.I.C. n. 030600023 (in base 10), 0X5UUR (in base 32).

Il presente decreto viene rilasciato in doppio originale di cui uno agli atti di questa amministrazione ed uno notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente: GUALANO

99A7665

DECRETO 29 luglio 1999.

Classificazione della specialità medicinale per uso umano «Nasonex spray nasale 0,05%».

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC dell'11 dicembre 1997, con il quale la Schering Plough S.p.a. è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale «Nasonex» con le specificazioni di seguito indicate:

«Nasonex spray nasale 0,05%», n. A.I.C. 033330010/M (in base 10), 0ZT4UU (in base 32), classe «C» ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Vista la domanda e la proposta di prezzo con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 8 della legge n. 537/1993;

Visto l'art. 36, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende alle specialità medicinali autorizzate in Italia secondo la procedura di mutuo riconoscimento le disposizioni sulla contrattazione del prezzo previste dall'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996;

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Decreta:

Art. 1.

La specialità medicinale NASONEX nella confezione «Nasonex spray nasale 0,05%», A.I.C. n. 033330010/M (in base 10), 0ZT4UU (in base 32), è classificata in classe «C».

Art. 2.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 3.

Il presente decreto che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7666

DECRETO 29 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Rebetol» - Ribavirina. (Decreto UAC/C/ numero 76/99).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/99/107/001 REBETOL - 200 mg capsula rigida - 84 capsule rigide - uso orale;
EU/1/99/107/002 REBETOL - 200 mg capsula rigida - 140 capsule rigide - uso orale;
EU/1/99/107/003 REBETOL - 200 mg capsula rigida - 168 capsule rigide - uso orale;
Titolare A.I.C.: Schering Plough Europe, 73, rue de Stalle B-1180 - Bruxelles Belgium.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1999) 1260-IT del 7 maggio 1999 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Rebetol» - ribavirina;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente: «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A»;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Rebetol» - ribavirina - debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale REBETOL - Ribavirina - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 84 capsule rigide - uso orale - A.I.C. n. 034459014/E (in base 10), 10VMD6 (in base 32);

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 140 capsule rigide - uso orale - A.I.C. n. 034459026/E (in base 10), 10VMDL (in base 32);

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 168 capsule rigide - uso orale - A.I.C. n. 034459038/E (in base 10), 10VMDY (in base 32).

Art. 2.

La specialità medicinale «Rebetol» - ribavirina - è classificata come segue:

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 84 capsule rigide - uso orale - classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 735.000 (ex factory, I.V.A. esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici e alle ASL l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale minimo del 25%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.029.000 (IVA inclusa).

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 140 capsule rigide - uso orale - classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.225.000 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici e alle ASL l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale minimo del 25%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.664.300 (IVA inclusa).

«Rebetol» 200 mg capsula rigida - 168 capsule rigide - uso orale - classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 1.470.000 (ex factory, IVA esclusa).

Sulle forniture agli ospedali pubblici e alle ASL l'azienda è tenuta ad applicare uno sconto commerciale minimo del 25%.

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 1.980.500 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato ha la validità di un anno.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7667

DECRETO 29 luglio 1999.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Comtan» - Entacapone. (Decreto UAC/C/ numero 72/99).

Autorizzazione con procedura centralizzata europea ed inserimento nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/98/081/001 COMTAN - entacapone - 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 30 compresse - uso orale;

EU/1/98/081/002 COMTAN - entacapone - 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 60 compresse - uso orale;

EU/1/98/081/003 COMTAN - entacapone - 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 100 compresse - uso orale;

EU/1/98/081/004 COMTAN - entacapone - 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 500 compresse - uso orale;

Titolare A.I.C.: Novartis Europharmed Ltd. - Wimblehurst Road Horsham - West Sussex RH 12 4AB, United Kingdom.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea C(1998) 2649 del 22 settembre 1998 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Comtan» - entacapone;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 - Attuazione della direttiva 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *H),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione in classe «A» delle confezioni 60 compresse e 100 compresse;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/93 sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso in data 20/21 luglio 1999 dalla Commissione unica del farmaco;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Comtan» - entecapone debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale COMTAN - Entacapone - nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Comtan» 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 30 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034231011/E (in base 10), 10NNR3 (in base 32);

«Comtan» 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 60 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034231023/E (in base 10), 10NNRH (in base 32);

«Comtan» 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 100 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034231035/E (in base 10), 10NNRV (in base 32);

«Comtan» 200 mg compressa rivestita con film - flaconi di vetro ambrato da 500 compresse - uso orale - A.I.C. n. 034231047/E (in base 10), 10NNS7 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Novartis Europharmed Ltd. - Wimblehurst Road Horsham - West Sussex RH 12 4AB, United Kingdom.

Art. 2.

La specialità medicinale «Comtan» - entacapone - è classificata in classe «C».

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei Paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 29 luglio 1999

Il dirigente generale: MARTINI

99A7668

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 1° settembre 1999.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Cortona».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 193, recante modifica all'art. 7 della legge 10 febbraio 1992, n. 164;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1998, n. 280, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sull'organizzazione, sulle competenze e sul funzionamento della sezione amministrativa, e nel suo ambito, del servizio di segreteria del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la domanda presentata dalla federazione provinciale coltivatori diretti di Arezzo, dalla Confederazione italiana agricoltori della provincia di Arezzo, dalla Unione provinciale degli agricoltori di Arezzo legittimate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata «Cortona»;

Visti il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1999;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati relative al parere e alla proposta sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere al riconoscimento della denominazione di origine controllata per i vini «Cortona» e all'approvazione del relativo disciplinare di produzione in conformità al parere espresso al riguardo dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata «Cortona» ed è approvato, nel testo annesso al presente decreto, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata «Cortona» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma 1 del presente articolo le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dalla vendemmia 1999.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire già dalla vendemmia 1999, i vini a denominazione di origine controllata «Cortona», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve.

Art. 3.

I vigneti denunciati ai sensi del precedente art. 2, solo per l'annata 1999, possono essere iscritti a titolo provvisorio, nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, se a giudizio degli organi tecnici della regione Toscana, le denunce risultino sufficientemente attendibili, nel caso in cui la regione stessa non abbia ancora potuto effettuare, per impossibilità tecnica, gli accertamenti di idoneità previsti dalla normativa vigente.

Art. 4.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» possono essere iscritti all'albo dei vigneti per un periodo massimo di tre anni a partire dalla vendemmia 1999, anche le superfici vitate nel cui ambito sono presenti viti di vitigni diverse da quelle indicate nell'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione purché la presenza, in detti vigneti, di viti diverse da quelle previste dal suddetto art. 2, non risulti essere superiore al 20% del totale della base ampelografica medesima, in conformità delle attuali disposizioni normative dell'Unione europea.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'annesso disciplinare di produzione, dandone immediata comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale all'agricoltura, ai fini dell'effettuazione degli accertamenti tecnici di idoneità.

Art. 5.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Cortona» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° settembre 1999

Il direttore generale: DI SALVO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE PER I VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «CORTONA».

Art. 1.

Denominazione e vini

La denominazione d'origine controllata «Cortona» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni e requisiti prescritti dal presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: rosato, Chardonnay, Grechetto, Pinot Bianco, Riesling Italico, Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Gamay, Merlot, Pinot nero, Sangiovese, Syrah, Vin Santo, Vin Santo riserva e Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 2.

Base ampelografica

I vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere ottenuti dalle uve prodotte dai vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione ampelografica:

«Cortona» rosato:

Sangiovese: dal 40% al 60%;

Canaiolo nero: dal 10% al 30%,

concorrono, da soli o congiuntamente, alla produzione di detto vino, le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 30%;

«Cortona» Chardonnay:

Chardonnay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Grechetto:

Grechetto: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Pinot bianco:

Pinot bianco: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Riesling italico:

Riesling italico: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Sauvignon:

Sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Cabernet sauvignon:

Cabernet sauvignon: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Gamay:

Gamay: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Merlot:

Merlot: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Pinot nero:

Pinot nero: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Sangiovese:

Sangiovese: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Syrah:

Syrah: minimo 85%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, non aromatiche, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 15%;

«Cortona» Vin Santo e Vin Santo riserva:

Trebbiano toscano, Grechetto e Malvasia bianca lunga: da soli o congiuntamente minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca bianca, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo del 20%;

«Cortona» Vin Santo occhio di pernice:

Sangiovese, Malvasia nera: da soli o congiuntamente minimo 80%, possono concorrere alla produzione di detto vino le uve provenienti da altri vitigni, a bacca di colore analogo, raccomandati e/o autorizzati per la provincia di Arezzo, fino ad un massimo dei 20%;

Art. 3.

Zona di produzione delle uve

La zona di produzione delle uve atte alla produzione dei vini a denominazione d'origine controllata «Cortona» ricade nella provincia di Arezzo e comprende i terreni vocati alla qualità di parte del territorio amministrativo del comune di Cortona.

Tale zona è così delimitata:

dalla località «Villa le Fosse», sita sulla strada provinciale Lauretana a ovest del ponte di Val Trito sul Torrente Mucchia e procedendo in senso orario per la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. in direzione sud-est si costeggiano le colline di «S. Lorenzo Rinfrena» «Molinaccio» fino al podere «Le Caselle» nei pressi della frazione di «Pietraia». Dal suddetto podere sempre seguendo la quota altimetrica di 260 s.l.m., in direzione del podere «Landrucci» fino ad incontrare la linea ferroviaria all'abitato di «Terontola». Da questo punto seguendo il lato destro della ferrovia Firenze-Roma in direzione sud fino ad incontrare il confine comunale nei pressi di «Casa Borgino». Seguendo il confine comunale in direzione ovest per tutto il suo tratto al confine con l'Umbria e successivamente con la provincia di Siena in direzione della località «Fasciano» posta all'estremo ovest del confine comunale. Sempre seguendo quest'ultimo ad ovest della citata località di «Fasciano» si riprende la linea immaginaria posta a quota 260 s.l.m. e si costeggia la collina di Fasciano e Poggio Martino e di seguito, di «Gabbiano», «Fusigliano», «Poppello», «Il Loggio», «Rione» e «Poggio di Chiana», e sempre per la quota citata, in direzione della località «Cignano» e successivamente costeggiando «S. Martino alla Ruota» e «Le Chianacce». Ancora per la quota di riferimento dalle «Chianacce» in direzione di «Farneta» e proseguendo da «Poggio Bello» fino a chiudere l'intero territorio collinare del chiuso orientato ad ovest. Seguendo la citata quota di 260 s.l.m. si prosegue in direzione nord verso la località «Oppiello», «Podere S. Giovanni» fino alla frazione di «Creti» e piegando verso est fino ad avvolgere la collina di «Ronzano» e della «Fratticciola» ed ancora verso sud-est in direzione di «Manzano» si costeggiano le colline delle «Gaggiole» e «Lombriciano» e quelle di «Montecchio» fino alla «Vecchia Fornace», ed oltre, fino ai colli del «Fondaccio» dove sempre a quota 260 m s.l.m. si incontra «Villa Le Fosse», punto di partenza. Ad eccezione del tratto, corrispondente alla linea ferroviaria ed al confine comunale per tutto il perimetro descritto fa fede unicamente la quota altimetrica di m 260 s.l.m.

Partendo dalla Chiesa di «Mezzavia» posta nel punto di incrocio fra la s.s. 71 ed il confine del comune di Cortona con quello di Castiglion Fiorentino, si segue, procedendo in senso orario per detto confine comunale in direzione nord fino all'altezza di «Casa La Ripa di Sotto» dove si incontra il punto di incrocio con la linea immaginaria di quota 700 s.l.m. Piegando verso sud-est si procede per la suddetta linea immaginaria di quota 700 s.l.m. delimitando così tutte le colline, che viste da valle, sono poste a sinistra e successivamente a destra della città di Cortona, fino a raggiungere «Poggio alla Croce» a monte del «valico di Mercatale» sulla omonima strada provinciale. Da questo punto si segue la linea di crinale che costituisce lo spartiacque fra i bacini del Torrente Esse (Bacino dell'Arno) e del «Fosso di Rifalcio» (Bacino del Tevere). Per il suddetto crinale a monte del «Podere Renali» fino al confine comunale di Cortona con il comune di Tuoro sul Trasimeno. Seguendo il confine in direzione ovest fino ad incontrare, a monte della località «Borghetto» la linea ferroviaria Terontola-Perugia. Per questa linea ferroviaria, lato destro in direzione di Terontola fino a quest'ultima località dove detta ferrovia si innesta con la Roma-Firenze. Per la linea ferroviaria Roma-Firenze in direzione di Firenze, fino ad incontrare la strada campestre a valle di «Podere via Cupa». Seguendo questa strada fino ad incontrare la strada comunale Mucchia-Ossaia si svolta per quest'ultima in direzione di Ossaia per raggiungere dopo l'incrocio con la s.s. 71 la strada comunale che da «Ossaia» porta al «Campaccio». Seguendo quest'ultima fino al ponte sul Torrente Esse dove si incontra la strada comunale che costeggia il citato torrente, si prosegue per questa in direzione di Camucia fino all'innesto sulla s.s. 71. Da questo punto si segue la s.s. 71 in direzione nord per tutto il suo percorso nel territorio di Cortona fino alla «Chiesa di Mezzavia», punto di partenza.

Dalla chiesa di S. Agata alla Fratta posta a quota 260 m s.l.m. procedendo in senso orario si segue la linea immaginaria posta alla suddetta quota in direzione ovest e si costeggiano le colline di Fratta e S. Caterina e successivamente sempre per la citata quota piegando in direzione nord e est si circoscrivono le due colline fino alla chiesa di Fratta, punto di partenza.

Art. 4.

Norme per viticoltura

4.1 - *Condizioni naturali dell'ambiente.*

Le condizioni ambientali dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Cortona» devono essere quelle normali della zona ed atte a conferire alle uve specifiche caratteristiche di qualità.

Sono da escludere i terreni eccessivamente umidi e insufficientemente soleggiati.

4.2 - *Densità d'impianto.*

Per i nuovi impianti e reimpianti la densità dei ceppi per ettaro non può essere inferiore a 3.300 ceppi.

4.3 - *Forme di allevamento e sesti di impianto.*

Le forme di allevamento consentiti sono l'alberello, il guyot, il cordone speronato, il capovolto ed in genere le forme di allevamento già usate nella zona, con esclusione delle forme di allevamento espanse.

I sesti di impianto sono adeguati alle forme di allevamento.

4.4 - *Sistemi di potatura.*

La potatura, in relazione ai suddetti sistemi di allevamento della vite, deve essere lunga, corta, mista.

4.5 - *Irrigazione, forzatura.*

È vietata ogni pratica di forzatura.

È consentita l'irrigazione di soccorso.

4.6 - *Resa a ettaro e gradazione minima naturale.*

La produzione massima di uva a ettaro e la gradazione minima naturale sono le seguenti:

Tipologia	Produzione uva tonn/ettaro	Titolo alcolometrico volumico naturale minimo % vol
Cardonnay	10	10,50
Grechetto	10	10,50
Pinot bianco	10	10,50
Riesling Italico	10	10,50
Sauvignon	10	10,50
Cabernet Sauvignon	9	11,50
Gamay	9	11,50
Merlot	9	11,50
Pinot Nero	9	11,50
Sangiovese	9	11,50
Syrah	9	11,50
Rosato	9	10,50
Vin Santo e Vin Santo riserva	10	10,50
Vin Santo occhio di pernice	9	11,00

A tali limiti, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per quantitativi di cui trattasi.

Per i vigneti in coltura promiscua la produzione massima di uva a ettaro deve essere rapportata alla superficie effettivamente impegnata dalla vite.

Art. 5.

Norme per la vinificazione

5.1 - *Zona di vinificazione e imbottigliamento.*

Le operazioni di vinificazione, ivi compresi l'invecchiamento obbligatorio, l'appassimento delle uve, l'affinamento in bottiglia obbligatorio e le operazioni di imbottigliamento devono essere effettuate nel territorio amministrativo del comune di Cortona.

Tuttavia è consentito che le suddette operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, ma a non più di 2 km in linea d'aria dal confine della stessa e siano pertinenti a conduttori di vigneti ammessi alla produzione dei vini di cui all'art. 1.

In deroga è consentito che le operazioni di vinificazione e imbottigliamento siano effettuate in cantine situate fuori della zona di produzione delle uve, purché nelle provincie di Arezzo e Siena, se producevano vini con uve della zona di produzione di cui all'art. 3 prima dell'entrata in vigore del presente disciplinare.

La deroga come sopra prevista è concessa dal Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione interessata e comunicata all'Ispettorato pepressioni frodi e alle competenti Camere di commercio I.A.A.

5.2 - *Produzione di varie tipologie da uno stesso vigneto.*

Qualora le uve di un determinato vigneto vengano utilizzate per la produzione di diverse tipologie previste dall'art. 1 è consentito destinare una parte delle uve di tale vigneto alla produzione della tipologia specifica purché risultino rispettati tutti i requisiti posti dal presente disciplinare sia per le uve destinate separatamente a una data tipologia sia per le rimanenti uve dello stesso vigneto destinate ad altra tipologia.

5.3 - *Correzioni.*

È consentito l'arricchimento dei mosti e dei vini di cui all'art. 1 nei limiti stabiliti dalle norme comunitarie e nazionali con mosto concentrato, oppure con mosto concentrato rettificato, con crioconcentrazione od osmosi inversa.

5.4 - *Elaborazione.*

Le diverse tipologie previste dall'art. 1 devono essere elaborate in conformità alle norme comunitarie e nazionali.

La tipologia «rosato» deve essere ottenuta con la vinificazione «in rosato» delle uve rosse.

Le tipologie «Vin Santo» devono essere ottenute da uve appositamente scelte e fatte appassire in locali idonei fino a raggiungere un contenuto zuccherino del 28% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva e del 35% per il vino a denominazione di origine controllata «Cortona» Vin Santo occhio di pernice.

L'uva dovrà essere ammostata non prima del 15 dicembre dell'anno di raccolta per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva e, del 28 febbraio dell'anno successivo per il «Cortona» Vin Santo occhio di pernice.

L'uva dopo il periodo di appassimento minimo deve essere ammostata comunque non oltre il 30 aprile dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

È ammessa la parziale disidratazione con aria ventilata.

5.5 - *Resa uva/vino e vino/ettaro.*

La resa massima dell'uva in vino, compresa l'eventuale aggiunta correttiva e la produzione massima di vino per ettaro, sono le seguenti:

Tipologia	Resa uva/vino	Produzione massima di vino hl/ettaro
Chardonnay	65%	65
Grechetto	65%	65
Pinot Bianco	65%	65
Riesling Italico	65%	65
Sauvignon	65%	65
Cabernet Sauvignon	70%	63
Gamay	70%	63
Merlot	70%	63
Pinot Nero	70%	63
Sangiovese	70%	63
Syrah	70%	63
Cortona rosato	70%	63
Vin Santo, Vin Santo riserva, Vin Santo Occhio di pernice	35% con riferimento all'uva al giusto grado di maturazione ed al vino giunto al terzo anno di invecchiamento	35

Qualora la resa uva/vino superi i limiti di cui sopra, ma non il 70% per le tipologie bianche, il 75% per le tipologie rosse e rosato ed il 38% per le tipologie Vin Santo, anche se la produzione ad ettaro resta al di sotto del massimo consentito, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione d'origine. Oltre i detti limiti decade il diritto alla denominazione d'origine controllata per tutta la partita.

5.6 - *Immissione al consumo.*

Per i seguenti vini l'immissione al consumo è consentita soltanto a partire dalla data per ciascuno di essi di seguito indicata:

Tipologia	Data (anno successivo alla vendemmia)
«Cortona» Chardonnay	01/02
«Cortona» Grechetto	01/02
«Cortona» Pinot Bianco	01/02
«Cortona» Riesling Italico	01/02
«Cortona» Sauvignon	01/02
«Cortona» Cabernet Sauvignon	31/03
«Cortona» Gamay	31/03
«Cortona» Merlot	31/03
«Cortona» Pinot Nero	31/03
«Cortona» Sangiovese	31/03
«Cortona» Syrah	31/03
«Cortona» rosato	31/03

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno tre anni di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia a partire dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo riserva può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbliga-

torio di almeno cinque anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 15 dicembre dell'anno di produzione delle uve.

L'immissione al consumo della tipologia «Cortona» Vin Santo occhio di pernice può avvenire solo dopo un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno otto anni di cui almeno sei mesi di affinamento in bottiglia a decorrere dalla data del 28 febbraio successivo a quello di produzione delle uve.

5.7 - *Invecchiamento.*

La conservazione e l'invecchiamento delle tipologie «Vin Santo» devono avvenire in recipienti di legno della capacità non superiore a 100 litri per il «Cortona» Vin Santo e «Cortona» Vin Santo riserva, ed in caratelli non superiore a 75 litri per il «Cortona» Vin Santo Occhio di Pernice.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

I vini di cui all'art. 1 devono rispondere, all'atto dell'immissione al consumo, alle seguenti caratteristiche:

«Cortona» Chardonnay:

colore: giallo paglierino;
odore: sentore fruttato con sottofondo leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cortona» Grechetto:

colore: giallo paglierino;
odore: fresco, delicato, caratteristico, leggermente aromatico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cortona» Pinot Bianco:

colore: giallo paglierino;
odore: delicato, fine, caratteristico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l;

«Cortona» Riesling Italico:

colore: giallo paglierino;
odore: intenso, aromatico, caratteristico;
sapore: secco ed armonico con intenso retrogusto aromatico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cortona» Sauvignon:

colore: giallo paglierino;
odore: profumo intenso elegante caratteristico con sottofondo aromatico;
sapore: secco ed armonico, elegante;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 5 g/l;
estratto secco netto minimo: 15,0 g/l.

«Cortona» rosato:

colore: da rosato a rosso non carico, senza riflessi violacei;
odore: fruttato di profumo delicato;
sapore: asciutto, delicato ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 17,0 g/l.

«Cortona» Cabernet Sauvignon:

colore: da rosso rubino a granate;
odore: intenso, caratteristico, speziato;
sapore: pieno ed armonico, asciutto;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Gamay:

colore: da rosso rubino a granato;
odore: vinoso, intenso, caratteristico;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Merlot:

colore: rosso granato vivo talvolta con qualche riflesso violaceo, tendente al rosso mattone con l'invecchiamento;
odore: sentore di piccoli frutti, con eventuale lieve nota di erbaceo;
sapore: secco ed armonico e pieno;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Pinot Nero

colore: da rubino a rubino granato;
odore: intenso, vinoso;
sapore: secco, pieno, caratteristico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Sangiovese:

colore: da rosso rubino, tendente al rosso aranciato con l'invecchiamento;
odore: vinoso, intenso ed elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Syrah:

colore: da rosso rubino a granato;
odore: caratteristico, elegante;
sapore: secco ed armonico;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 12,00% vol;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 20,0 g/l.

«Cortona» Vin Santo:

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% di cui almeno il 2,00% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

«Cortona» Vin Santo riserva:

colore: da giallo dorato all'ambrato intenso;
odore: intenso etereo caratteristico di frutta matura;
sapore: ampio e vellutato con intensa rotondità;
titolo alcolometrico volumico totale minimo: 17,00% di cui minimo 14,50% svolto e minimo 2,50% da svolgere;
acidità totale minima: 4,5 g/l;
estratto secco netto minimo: 24 g/l.

«*Cortona*» *Vin Santo Occhio di Pernice:*

colore: tra ambrato e topazio con ampia unghia rossiccia che si fa marrone con l'età;

odore: intenso, ricco, complesso, di frutta matura ed altre sfumature;

sapore: fine, persistente con retro gusto dolce;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 18,00% di cui almeno il 15,00% svolto;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 25 g/l.

È facoltà del Ministero delle politiche agricole Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini modificare i limiti dell'acidità totale e dell'estratto secco netto con proprio decreto.

Art. 7.

Etichettatura designazione e presentazione

7.1 - *Qualificazioni.*

Nell'etichettatura, designazione e presentazione dei vini di cui all'art. 1 è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi, «fine», «scelto», «selezionato», e similari. È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno il consumatore.

7.2 - *Menzioni facoltative.*

Sono consentite le menzioni facoltative previste dalle norme comunitarie, oltre alle menzioni tradizionali, del modo di elaborazione e altre, purché pertinenti ai vini di cui all'art. 1.

7.3 - *Località.*

Il riferimento alle indicazioni geografiche e toponomastiche di unità amministrative, o frazioni, aree, zone, località, dalle quali provengono le uve, è consentito in conformità al disposto del decreto ministeriale 22 aprile 1992.

7.4 - *Caratteri e posizione in etichetta.*

Le menzioni facoltative esclusi il marchio e i nomi aziendali possono essere riportate nell'etichettatura soltanto in caratteri tipografici non più grandi o evidenti di quelli utilizzati per la denominazione d'origine del vino, salve le norme generali più restrittive.

7.5 - *Annata.*

Nell'etichettatura dei vini «Cortona» l'indicazione dell'annata di produzione delle uve è obbligatoria.

7.6 - *Vigna.*

La menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo è consentita, alle condizioni previste dalla legge per tutte le tipologie dei vini indicate all'art. 1.

Art. 8.

Confezionamento

8.1 - *Volumi nominali.*

I vini di cui all'art. 1 possono essere immessi al consumo soltanto in recipienti di vetro di volume nominale fino a 6 litri ad eccezione delle tre tipologie di Vin Santo per le quali sono consentiti solo recipienti di capacità da 0,375 a 0,750 litri.

8.2 - *Tappatura e recipienti.*

Per la tappatura dei vini è obbligatorio il tappo raso bocca di sughero o di altro idoneo materiale.

Limitatamente alle confezioni da litri 0,187 a litri 0,375 e con esclusione delle tipologie Vin Santo, è ammessa la chiusura con tappo a vite.

99A7636

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DECRETO 2 agosto 1999.

Determinazione del valore e delle caratteristiche tecniche di una cartolina postale per l'interno celebrativa del Campionato europeo di hockey.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL PROVVEDITORE GENERALE DELLO STATO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1994, n. 71, che dispone la trasformazione dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni in ente pubblico economico;

Visto l'art. 1, comma 2, del suddetto decreto-legge che fissa la trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni al 31 dicembre 1996;

Visto l'art. 2, comma 27, del legge 23 dicembre 1996, n. 662, che differisce al 31 dicembre 1997 il termine di attuazione della suddetta trasformazione e demanda al CIPE l'eventuale modifica del predetto termine;

Vista la delibera CIPE del 18 dicembre 1997, n. 244, relativa alla trasformazione dell'Ente «Poste italiane» in società per azioni dal 28 febbraio 1998;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, con il quale è stato autorizzato il programma di emissione di carte valori postali celebrative e commemorative nell'anno 1999, integrato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1998 che prevede, fra l'altro, l'emissione di carte valori postali celebrative del Campionato europeo di hockey;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante le disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale;

Vista la raccomandazione 23 aprile 1998, 98/287/CE, della Commissione delle Comunità europee relativa alla doppia indicazione dei prezzi e degli altri importi monetari, da determinare a norma degli articoli 4 e 5 del regolamento CE n. 1103/97 e degli articoli 3 e 4, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213;

Visto il parere espresso dalla giunta d'arte, istituita con regio-decreto 7 marzo 1926, n. 401;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, che demanda al dirigente generale gli atti di gestione;

Decreta:

È emessa, nell'anno 1999, una cartolina postale per l'interno celebrativa del Campionato europeo di hockey, nel valore di L. 800 - € 0,41.

La cartolina postale è stampata in offset, su carta bianca da 250 grammi per metro quadrato; formato della cartolina: cm 14,8x10,5; colori: policromia a sei colori; tiratura: settecentomila esemplari.

Il *recto* della cartolina postale reca in alto, a destra, entro un riquadro fluorescente, l'impronta di affrancatura che riproduce un particolare del Muro di Temistocle, in Atene (500 a.C. circa) raffigurante due giocatori di hockey, la scritta «ITALIA» ed il valore «800» «€ 0,41». In basso a destra si trovano tre righe continue e tre riquadri, di colore giallo, con le indicazioni «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «SIGLA PROV.», per l'indirizzo del destinatario.

Nella parte sinistra della cartolina, una riga orizzontale ed una verticale in azzurro delimitano due riquadri: in alto sono poste, in colore azzurro, la leggenda «CARTOLINA POSTALE» in carattere maiuscolo bastone tondo e le indicazioni «MITTENTE», «VIA», «C.A.P.», «LOCALITÀ» e «(SIGLA PROV.)» accompagnate da tre righe punteggiate; in basso a sinistra la vignetta raffigura due giocatori di hockey in evidenza su un fondino realizzato dalla stilizzazione della mazza e della pallina, con le leggende «VIII CAMPIONATI EUROPEI DI HOCKEY» E «PADOVA 1 - 12 SETTEMBRE '99».

Il presente deceto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 agosto 1999

Il segretario generale del Ministero delle comunicazioni
SALERNO

Il Provveditore generale dello Stato
BORGIA

99A7568

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 5 agosto 1999.

Delega alle capitanerie di porto delle competenze in materia di composizione degli equipaggi delle unità da carico, da pesca e da traffico non iscritte nel registro internazionale.

IL DIRIGENTE GENERALE
DELL'UNITÀ DI GESTIONE DEL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

Visto l'art. 317 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e modificato dalla legge 9 giugno 1977, n. 333;

Visto l'art. 318 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'articolo della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 156 T del 28 dicembre 1998 con il quale sono state attribuite al dott. Felice D'Aniello le funzioni di dirigente generale dell'Unità di gestione del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne;

Visto il decreto del direttore generale del lavoro marittimo e portuale del 7 dicembre 1994 con il quale al capo del compartimento marittimo di Mazara del Vallo e al direttore marittimo di Ancona è stato demandato il rilascio materiale delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi degli articoli 317 e 318 del codice della navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da pesca;

Visto il decreto ministeriale 10 giugno 1998 con il quale è stato demandato ai capi dei compartimenti marittimi il rilascio delle autorizzazioni all'imbarco ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione modificato dalla legge n. 30/1998 relativamente alle navi da pesca;

Ritenuta la necessità di provvedere ad un celere disbrigo del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni all'imbarco previste dall'art. 317 del codice della navigazione, nonché del procedimento amministrativo relativo al rilascio delle autorizzazioni ai marittimi extracomunitari imbarcati su navi da traffico, previsto dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione, così come modificato dall'art. 7 della legge 27 febbraio 1998, n. 30;

Considerato, pertanto, che è necessario delegare le autorità marittime periferiche del Ministero dei trasporti e della navigazione, al rilascio delle autorizzazioni ai sensi degli articoli 317 e 318 del codice della navigazione;

Visto il parere favorevole espresso dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con nota prot. n. 82/045231 del 19 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

1. I capi di compartimento sono delegati ad autorizzare l'imbarco, ai sensi dell'art. 317, secondo comma, del codice della navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da carico e da pesca, di

marittimi muniti del titolo immediatamente inferiore a quello prescritto, con l'osservanza dei seguenti criteri, limiti e modalità:

a) accertata indisponibilità in loco di marittimi in possesso del titolo professionale richiesto dalle norme in vigore;

b) parere favorevole del comandante del porto espresso anche sulla base della sussistenza di sufficienti garanzie da parte del marittimo interessato all'imbarco ai fini della sicurezza della navigazione, tenuto conto degli imbarchi compiuti e delle idonietà del medesimo marittimo a svolgere mansioni superiori;

c) possesso da parte del marittimo da autorizzare del titolo professionale immediatamente inferiore a quello prescritto;

d) annotazione dell'autorizzazione all'imbarco sul libretto di navigazione del marittimo, nonché sui documenti di bordo.

2. Ogni richiesta dovrà essere rivolta al capo del compartimento e dovrà essere debitamente sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere tutti gli elementi necessari all'esame del caso (stazza lorda della nave, tipo di pesca o tipo di traffico, estremi di individuazione della nave, generalità e titolo professionale del marittimo da autorizzare).

3. L'autorizzazione all'imbarco potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a tre mesi e potrà essere oggetto di eventuali proroghe.

Art. 2.

1. I capi di compartimento sono delegati ad autorizzare l'imbarco, ai sensi dell'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione, ai fini della composizione degli equipaggi delle navi da traffico non iscritte nel registro internazionale di cui alla legge n. 30/1998, di marittimi extracomunitari, con l'osservanza dei seguenti criteri, limiti e modalità:

a) accertamento del possesso da parte del marittimo extracomunitario, e secondo le modalità stabilite dall'art. 429 del regolamento del codice della navigazione, di idoneo documento di identificazione e di documenti rilasciati dallo Stato di appartenenza che li abilitano alla navigazione ed all'espletamento delle mansioni che devono assumere;

b) verifica dell'impiego come bassa forza del marittimo interessato, nel rispetto del limite numerico previsto dall'art. 318, secondo comma, del codice della navigazione;

c) accertamento della sussistenza di un permesso di soggiorno in corso di validità;

d) nulla osta da parte delle organizzazioni sindacali locali;

e) annotazione dell'autorizzazione all'imbarco nel contratto di arruolamento del marittimo extracomunitario, nonché sui documenti di bordo con indicazione della scadenza del permesso di soggiorno;

f) accertamento di regolare assicurazione ai sensi delle norme vigenti ai fini previdenziali e assistenziali.

2. Ogni richiesta dovrà essere rivolta al capo del compartimento e dovrà essere debitamente sottoscritta dal proprietario o dall'armatore della nave, e contenere tutti gli elementi necessari all'esame del caso (stazza lorda della nave, tipo di traffico, estremi di individuazione della nave, generalità e titolo professionale del marittimo da autorizzare). Nella richiesta dovrà altresì essere indicata sia la durata del contratto di arruolamento sia la durata del permesso di soggiorno.

3. L'autorizzazione all'imbarco potrà essere rilasciata per un periodo non superiore a quello previsto per la validità temporale del permesso di soggiorno.

Art. 3.

1. I compartimenti marittimi di cui ai precedenti articoli debbono inviare ogni tre mesi, a partire dall'entrata in vigore del presente decreto, all'unità di gestione del traffico marittimo e per vie d'acqua interne, servizio TMA4, l'elenco delle autorizzazioni rilasciate, ai sensi del citato art. 317, secondo comma, del codice della navigazione, con le seguenti indicazioni:

a) generalità del marittimo, numero di matricola, ufficio di iscrizione;

b) titolo professionale posseduto dal marittimo e titolo per il quale è richiesta la deroga;

c) elementi identificativi della nave (nome, numero di matricola e ufficio di iscrizione);

d) stazza lorda;

e) limiti di abilitazione cui la nave è adibita (pesca costiera, pesca mediterranea, traffico locale ecc. ecc.).

2. Alle stesse scadenze, i compartimenti marittimi di cui ai precedenti articoli provvederanno ad inviare l'elenco dei marittimi stranieri autorizzati all'imbarco sulle navi da traffico, ai sensi dell'art. 318 del codice della navigazione, con le seguenti indicazioni:

a) generalità del marittimo extracomunitario, con indicazione della nazionalità del medesimo;

b) indicazione degli estremi del documento di identificazione del marittimo extracomunitario e dei documenti di abilitazione rilasciati dallo Stato di appartenenza;

c) elementi identificativi della nave (nome, numero di matricola ed ufficio di iscrizione);

d) limiti di abilitazione cui la nave è adibita.

Art. 4.

1. Le disposizioni di cui al decreto direttoriale del 7 dicembre 1994 citato nelle premesse sono abrogate e sostituite dalle disposizioni del presente decreto.

2. Rimangono in vigore le disposizioni non incompatibili con il presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 agosto 1999

Il dirigente generale: D'ANIELLO

99A7584

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 5 luglio 1999.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 6 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative edilizie appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dai precitati art. 2544 del codice civile e 18 della legge n. 59/1992;

Decreta:

Le società cooperative edilizie sottoelencate sono sciolte in base al combinato disposto dall'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18:

1) società cooperativa edilizia «Acli - Giovanni XXIII - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Eboli, costituita per rogito notar Arturo Errico in data 31 gennaio 1973, repertorio n. 7987, registro società n. 5000/6690, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1218;

2) società cooperativa edilizia «Anemone 76 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito norar Cesare Brugnoli in data 5 marzo 1973, repepertoio n. 45721, registro società n. 149/76, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1944;

3) società cooperativa edilizia «Domus Splendida» - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaspare Monaco in data 8 aprile 1991, repertorio n. 68094, registro società n. 833/91, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 5342;

4) società cooperativa edilizia «La Fulgida - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 9 marzo 1978, repertorio n. 38714, registro società n. 207/1989, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2279;

5) società cooperativa edilizia «La Palma - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Gaetano Di Fluri in data 21 gennaio 1976, repertorio n. 122474, registro società n. 119/76, Tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1935;

6) Società cooperativa edilizia «La Popolare - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Siano, costituita per rogito notar Michelangelo Figliolia in data 23 novembre 1952, repertorio n. 4860, registro società n. 2327/3425, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 335;

7) società cooperativa edilizia «Le Mimose - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cava dè Tirreni, costituita per rogito notar Antonio D'Ursi in data 25 gennaio 1980, repertorio n. 39704, registro società n. 193/80, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 2750;

8) società cooperativa edilizia «Masuccio Salernitano - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 22 maggio 1982, repertorio n. 12089, registro società n. 505, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 3296;

9) società cooperativa edilizia «Montesano 70 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 27 novembre 1970, repertorio n. 14064, registro sococietà n. 4414/5529, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 974;

10) società cooperativa edilizia «Parco Ameno - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Salerno, costituita per rogito notar Fulvio Ansalone in data 20 giugno 1975, repertorio n. 26952, registro società n. 6066/7141, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 1735;

11) società cooperativa edilizia «RAF - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Agropoli, costituita per rogito notar Pasquale Cammarano in data 16 luglio 1992, repertorio n. 45014, registro società n. 2332, tribunale di Vallo della Lucania - B.U.S.C. n. 5548;

12) società cooperativa edilizia «San Rocco - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giffoni Valle Piana, costituita per rogito notar Donata Maria Biase in data 12 gennaio 1989, repertorio n. 3252 registro società n. 264/89, tribunale di Salerno - B.U.S.C. n. 4804.

Salerno, 5 luglio 1999

Il direttore: GAROFALO

99A7531

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Parte corrente. Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Deliberazione n. 57/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 1, comma 143, della legge n. 662/1996, in base al quale sono state elevate le misure del concorso, da parte delle regioni Sicilia e Sardegna, al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, previste dall'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificate dall'art. 2, comma 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 6 marzo 1998, n. 40, concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto l'art. 33, ultimo comma, della predetta legge n. 40/1998, in base al quale la copertura degli oneri relativi alle prestazioni contemplate nel comma 3 del medesimo articolo, è posta a carico delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale;

Vista l'ordinanza del Ministro della sanità in data 15 novembre 1996 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 269 del 16 novembre 1996 — concernente prestazioni sanitarie agli stranieri temporaneamente presenti in Italia;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 19 febbraio 1999, concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998, della somma di lire 60 milliardi per il finanziamento dell'assistenza sanitaria agli stranieri temporaneamente presenti nel territorio dello Stato;

Considerato che la ripartizione è stata effettuata sulla base delle domande di regolarizzazione e del numero stimato di stranieri non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 gennaio 1999;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente - è assegnata alle regioni, per le finalità indicate in premessa, la somma di lire 60 miliardi.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti l'8 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 132

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1998 - PARTE CORRENTE RIPARTIZIONE QUOTA PER STRANIERI PRESENTI NEL TERRITORIO NAZIONALE.

(in milioni di lire e di euro)

Regioni	Assegnazioni	Importi in euro
Piemonte	4.781	2,47
Lombardia	13.788	7,12
Veneto	4.491	2,32
Liguria	1.299	0,67
Emilia-Romagna	3.810	1,97
Toscana	3.805	1,97
Umbria	870	0,45
Marche	869	0,45
Lazio	12.169	6,28
Abruzzo	942	0,49
Molise	93	0,05
Campania	5.607	2,90
Puglia	2.516	1,30
Basilicata	241	0,12
Calabria	1.689	0,87
Sicilia	2.561	1,32
Sardegna	469	0,24
Totale generale	60.000	30,99

99A7585

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Ammissione a finanziamento di alcuni progetti compresi nel programma specifico per l'utilizzo delle risorse di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 450, opere prioritarie. (Deliberazione n. 59/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 20, comma 1, della legge 11 marzo 1988, n. 67, che ha autorizzato l'esecuzione di un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo complessivo di 30.000 miliardi di lire;

Visto il decreto-legge 2 ottobre 1993, n. 396, convertito dalla legge 4 dicembre 1993, n. 492, concernente disposizioni in materia di edilizia sanitaria ed in particolare l'art. 4, con il quale sono state apportate modificazioni alla procedura prevista dall'art. 20 della legge n. 67/1988;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 450, che rende disponibile — per la realizzazione degli interventi di edilizia sanitaria di cui all'art. 20 della sopracitata legge n. 67/1988 — la somma di lire 2.500 miliardi, di cui 670 miliardi di lire per l'anno 1998 e 1.830 miliardi di lire per anno 1999, disponibilità rimodulata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 449 in lire 1.830 miliardi, di cui 630 miliardi di lire per l'anno 1999 e 1.200 miliardi di lire per l'anno 2000;

Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94 che ha disposto l'accorpamento del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica in un'unica amministrazione;

Visto il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, recante disposizioni per l'unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica, nonché il riordino delle competenze attribuite a questo Comitato dal predetto art. 7 della legge n. 94/1997;

Visto, in particolare, il comma 2 dell'art. 1 del predetto decreto legislativo n. 430/1997 che prevede il trasferimento alle amministrazioni competenti per materia dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria attualmente attribuiti a questo Comitato, mediante l'adozione di apposito provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, concernente il regolamento delle attribuzioni dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e disposizioni in materia di organizzazione e del personale;

Vista la propria deliberazione del 6 maggio 1998 — pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 168 del 21 luglio 1998 — di approvazione del quadro specifico per l'utilizzo della somma di 2.500 miliardi di lire resa disponibile dalla sopracitata legge n. 450/1997;

Visto, in particolare, il programma di cui all'allegata tabella *A* della predetta deliberazione che indica le opere ritenute prioritarie per l'ammontare di lire 1.576.908.582.000;

Viste le istanze presentate, seguendo la procedura attualmente in vigore, dalle regioni Abruzzo, Liguria, Marche e Sicilia per il finanziamento di alcuni progetti compresi nel citato elenco;

Visti i pareri espressi dal Ministero della sanità;

Tenuto conto delle competenze attribuite dall'art. 7, comma 4, del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998, al nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in materia di verifica sullo stato di realizzazione delle opere previste da programmi di investimento pubblico;

Delibera:

A valere sulle autorizzazioni di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, come indicato nella tabella *F* allegata alla legge 23 dicembre 1998, n. 449, richiamata in premessa, sono ammessi a finanziamento i progetti di cui all'allegato elenco che fa parte integrante della presente delibera.

Restano a carico delle regioni eventuali maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate alle aliquote IVA.

L'unità di verifica degli investimenti pubblici procederà alle verifiche di competenza, informando il CIPE della regolare attuazione della presente deliberazione.

Le regioni provvederanno all'aggiudicazione ed alla consegna dei lavori inerenti i sopraindicati progetti entro i termini previsti dalla circolare del Ministro del bilancio e della programmazione economica e del Ministro della sanità del 10 febbraio 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 52 del 4 marzo 1994.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 133

ALLEGATO

AZIENDA S.L. AZIENDA OSP. REGIONI	PROGETTO	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in lire)	FINANZIAMENTO (al netto della quota del 5% a carico delle Regioni (in euro)
LIGURIA			
E.O. ospedale Galliera di Genova	Completamento padiglione "A/AS" sistemazione accesso pronto soccorso	7.980.000.000	4.121.326,05
Azienda ospedaliera Santa Corona	Completamento del S.P.D.C. Servizio Psichiatrico Diagnosi e Cura dell'ospedale S. Corona di Pietra Ligure (SV)	1.140.000.000	588.760,86
Azienda ospedaliera S. Martino di Genova	Completamento della clinica oculistica	4.085.000.000	2.109.726,43
MARCHE			
ASL 3 di Fano	Completamento di una R.S.A. di Mondavio (PS)	608.000.000	314.005,79
ASL 10 di Camerino	Progetto esecutivo del nuovo distretto Poliambulatorio sanitario di Camerino (MC)	1.140.000.000	588.760,86
ABRUZZO			
ASL di Chieti	Completamento nuovo P.O. "SS Annunziata" di Chieti	80.160.050.000	41.399.210,85
ASL L'Aquila	Completamento nuovo P.O. in Coppito	33.392.500.000	17.245.787,00

SICILIA

Azienda Ospedaliera "Papardo" di Messina	Lavori di completamento 7° lotto del Nuovo Ospedale Generale di Messina in contrada "Papardo"	47.883.532.000	24.729.780,45
Azienda Sanitaria n.7 di Ragusa Modica	Completamento dell'Ospedale "Maggiore" di Modica	16.149.423.124	8.340.480,99
I.R.C.C.S. "Saverio de Bellis"	Completamento ospedale "V.zo dell'Erba" di Castellana Grotte (BA)	37.050.000.000	19.134.728,11

99A7586

DELIBERAZIONE 21 aprile 1999.

Fondo sanitario nazionale 1998 - Parte corrente. Riparto tra le regioni dell'accantonamento per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale. (Deliberazione n. 61/99).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 32, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il quale dispone, tra l'altro, che le province autonome di Trento e di Bolzano, la regione Valle d'Aosta e la regione Friuli-Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge n. 724/1994, e dell'art. 1, comma 144, della citata legge n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 il quale prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della sanità, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, vincoli quote del Fondo sanitario nazionale alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano medesimo, con priorità per i progetti sulla tutela della salute materno-infantile, della salute mentale, della salute degli anziani, nonché per quelli finalizzati alla prevenzione in particolar modo delle malattie ereditarie;

Visto l'art. 33 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che dispone per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale sovracitati ed indicati dal Piano sanitario nazionale, la predisposizione da parte delle regioni di specifici progetti in base a criteri e parametri fissati dal medesimo Piano;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 19 febbraio 1999 concernente l'assegnazione alle regioni interessate, a valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998, della somma di lire 1.190 miliardi per il perseguimento di obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale;

Visto il parere espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 21 gennaio 1999;

Tenuto conto di quanto rappresentato dal Ministro della sanità riguardo alla necessità di provvedere con urgenza ed a titolo di acconto del riparto tra le regioni del predetto Fondo;

Delibera:

A valere sulle residue disponibilità del Fondo sanitario nazionale 1998 - parte corrente - è assegnata alle regioni interessate la somma complessiva di lire 1.190 miliardi.

La predetta somma è ripartita come da allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 21 aprile 1999

Il Presidente delegato: CIAMPI

Registrata alla Corte dei conti il 6 agosto 1999
Registro n. 4 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 134

ALLEGATO

FONDO SANITARIO NAZIONALE 1998 - PARTE CORRENTE RIPARTIZIONE QUOTA PER PERSEGUIMENTO OBIETTIVI DI CARATTERE PRIORITARIO E DI RILIEVO NAZIONALE - ART. 1, COMMI 34 E 34-*BIS*, LEGGE 23 DICEMBRE 1996, N. 662.

(in milioni di lire e di euro)

Regioni	Assegnazioni	Importi in euro
Piemonte	97.329	50,27
Lombardia	203.870	105,29
Veneto	101.361	52,35
Liguria	37.237	19,23
Emilia-Romagna	89.521	46,23
Toscana	79.999	41,32
Umbria	18.863	9,74
Marche	32.906	16,99
Lazio	118.905	61,41
Abruzzo	28.941	14,95
Molise	7.483	3,86
Campania	131.475	67,90
Puglia	92.765	47,91
Basilicata	13.842	7,15
Calabria	46.971	24,26
Sicilia	63.164	32,62
Sardegna	25.368	13,10
Totale generale	1.190.000	614,58

99A7587

UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 20 agosto 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto vigente dell'Università, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, modificato successivamente;

Veduta la deliberazione adottata nella riunione del 22 aprile 1999, approvata dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione rispettivamente nelle riunioni del 28 giugno 1999 e 29 giugno 1999, con la quale il consiglio della facoltà di scienze della formazione ha proposto la modifica del vigente statuto concernente l'adeguamento dell'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in «consulenza grafologica» al decreto ministeriale 26 febbraio 1999;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, ed in particolare l'art. 17;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Veduta la legge 19 novembre 1990, n. 341, ed in particolare l'art. 11;

Veduto il decreto ministeriale 26 febbraio 1999 «Rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari», pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 61 del 15 marzo 1999;

Veduto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 2079 del 5 agosto 1997;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, approvato con regio decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e successive modificazioni, al capo III - sezione V - «Norme speciali per la facoltà di scienze della formazione», relativamente all'ordinamento didattico universitario del corso di diploma universitario in «consulenza grafologica», è modificato come segue:

«CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN "CONSULENZA GRAFOLOGICA"

(Omissis).

Denominazione settori attuali	Nuova denominazione Nuovo settore
(Omissis)	*(Omissis)*
2) Area medica - settori di fisiologia umana (E06A)	2) Area medica - settori di fisiologia umana (E04B)
(Omissis)	*(Omissis)*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 20 agosto 1999

Il rettore: BO

99A7554

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

DECRETO RETTORALE 22 luglio 1999.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2319, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 3l agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la delibera del senato accademico del 30 ottobre 1998;

Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 24 novembre 1998;

Vista la nota di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 16 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal C.R.U.L. nell'adunanza del 7 luglio 1999;

Sentito il direttore amministrativo;

Decreta:

Dopo l'art. 16 del titolo X dello statuto dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma, relativo alla facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 17.

CORSO DI DIPLOMA UNIVERSITARIO IN TECNICO PER LA DIAGNOSTICA APPLICATA AL RESTAURO E CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI.

Art. 1.

Istituzione ed obiettivi del corso

Il diploma universitario in tecnico per la diagnostica applicata al restauro e conservazione dei beni culturali è istituito presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali con il contributo delle facoltà ove sono attivati i corsi di laurea in conservazione dei beni culturali, storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali ed il corso di diploma universitario in operatore dei beni culturali. Il corso di diploma è destinato alla formazione professionale di tecnici nel campo della diagnostica per il ripristino, restauro e la conservazione dei beni culturali, attraverso l'impiego di metodi e tecnologie specialistiche.

Art. 2.

Accesso al corso di diploma universitario

L'iscrizione al corso è regolata dalle vigenti disposizioni legislative in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero degli iscritti ammessi a ciascun anno, che non dovrà essere in ogni caso superiore a quaranta, è stabilito annualmente dal consiglio di facoltà, in base ai criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed alla disponibilità delle risorse.

Le modalità delle prove di ammissione al primo anno sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 3.

Durata ed articolazione del corso di studi

Il corso di studi per il conseguimento del diploma ha durata triennale. L'attività formativa è organizzata in moduli didattici. L'attività didattico-formativa si articola in venticinque moduli di insegnamento che comprendono corsi di lezione, esercitazioni e corsi di laboratorio.

Il corso è articolato in una parte destinata alla formazione di base (600 ore, corrispondente a 10 moduli) ed una parte professionalizzante (600 ore, corrispondente a 10 moduli) con attività di tirocinio (300 ore, corrispondente a 5 moduli) da effettuarsi, attraverso apposite convenzioni, presso l'istituto centrale del restauro e laboratori del Ministero dei beni culturali o altri laboratori qualificati, cantieri di restauro o di scavo delle istituzioni pubbliche preposte alla tutela dei beni culturali, nonché presso qualificate industrie operanti nel settore dei beni culturali.

L'attività didattica è organizzata con riferimento alle aree disciplinari, intese come insieme di discipline scientificamente affini, aventi lo scopo di raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi.

Le aree disciplinari con i settori scientifico-disciplinari di riferimento (decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994) da cui prelevare i moduli di insegnamento sono di seguito riportate:

«AREE DELLA FORMAZIONE DI BASE: (10 moduli)

Area A - Tecnico-scientifica (6 moduli).

Area B - Storico-artistica ed istituzionale (4 moduli): settori scientifico-disciplinari: L03B, L03D, L25A, L25B, L25C, L25D, M05X, M06A, M08E, M13X, N10X, P0lB.

AREE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALIZZANTE (10 moduli)

Area C - Materiali costituenti i beni culturali (5 moduli): settori scientifico-disciplinari: B01B, C0lX, C02X, C11X, D03A, D03B, D03C, E0lB, E02A. E02C, E03B, E05A, El2X, I14A.

Area D - Metodi per la conservazione ed il restauro di beni culturali (5 moduli): settori scientifico-disciplinari: B0lB, C0lA, C11X, D02A, H13X, K05B.

Due dei venti moduli possono essere scelti anche al di fuori dei settori scientifico-disciplinari indicati. Nell'ambito degli insegnamenti attivati dovranno comunque essere forniti i fondamenti di matematica, di informatica, di chimica, di fisica e delle scienze dei materiali e dell'ambiente ed inoltre della storia e tecnica del restauro, dell'archeologia e della storia dell'arte.

Art. 4.

Attività di tirocinio ed esame di diploma

L'attività di tirocinio non dovrà essere inferiore all'equivalente di cinque moduli didattici.

L'esame finale per il conseguimento del diploma, da sostenersi con modalità stabilite dal consiglio della struttura didattica, consiste nella discussione sull'attività svolta nell'ambito del tirocinio.

Art. 5.

Ordinamento didattico

L'ordinamento didattico sarà attuato mediante un regolamento approvato dalla facoltà.

Art. 6.

Riconoscimento degli studi

Gli esami di profitto superati nell'ambito del corso di diploma potranno essere riconosciuti validi dalla struttura didattica competente ai fini del conseguimento del diploma di laurea in conservazione dei beni culturali, storia e conservazione dei beni architettonici ed ambientali e del diploma universitario in operatore dei beni culturali.

Il corso della durata di tre anni, suddivisi in semestri, si articola in venticinque moduli di cui cinque sono dedicati al tirocinio pratico. Ciascun modulo è di 60 ore, comprensive di esercitazioni e prove pratiche di laboratorio. Un modulo è un corso integrato che ha la finalità di aggiungere un obiettivo didattico definito (espresso sinteticamente dal titolo assegnato al modulo). Di regola più docenti, ed eventualmente più raggruppamenti concorrono alla didattica di un singolo modulo. L'esame per ciascun modulo sarà unico e sarà su tutti gli argomenti trattati nel modulo. I moduli sono suddivisi nel modo seguente: 7 moduli nel primo anno, 7 moduli nel secondo, 6 moduli (dei quali 2 a scelta nel terzo).

Il primo anno, che serve prevalentemente alla formazione di base, si svolgerà presso il dipartimento di chimica. Gli anni successivi, in particolare il terzo in cui sarà svolto il tirocinio pratico, si terranno presso l'istituto centrale del restauro, ciò anche allo scopo di facilitare la frequenza dei laboratori da parte degli studenti. Al termine del corso lo studente discuterà una relazione sulle attività da lui svolte nel tirocinio.

PROGRAMMA DEGLI INSEGNAMENTI

1º ANNO.

I semestre:

Fondamenti di matematica ed informatica: raggruppamenti coinvolti: A0lD, K05B - coordinamento: A0lD.

Elementi di fisica e metodi e misure delle scienze esatte: raggruppamenti coinvolti: B0lB - coordinamento: B0lB.

Fondamenti di chimica con esercitazioni di laboratorio: raggruppamenti coinvolti: C02X, C03X - coordinamento: C03X.

II semestre:

Elementi di biologia vegetale e con esercizi di laboratorio: raggruppamenti coinvolti: E0lB - coordinamento: E0lB.

Materiali costituenti beni culturali (minerali e rocce): raggruppamenti coinvolti: D03A, D03B, D03C - coordinamento: D03B.

Elementi di biologia animale e dell'uomo con esercitazioni di laboratorio: raggruppamenti coinvolti: E02A, E038 - coordinamento: E02A.

Fondamenti di scienze ambientali: raggruppamenti coinvolti: C11X, D03C, D04C, E03A - coordinamento: C11X.

2º ANNO.

I semestre:

Metodologie scientifiche per i beni culturali: archeometria: raggruppamenti coinvolti: B01B, D03C, E01B, E03B - coordinamento: D03C.

Chimica del restauro e della conservazione: raggruppamenti coinvolti: C11X - coordinamento: C11X.

Laboratorio di strumentazione elettronica ed informatica: raggruppamenti coinvolti: B01B, K05B - coordinamento: K05B.

II semestre:

Metodologie fisiche per i beni culturali: raggruppamenti coinvolti: B0lB, D04C, I14A - coordinamento: B01B.

Laboratorio per lo studio dei materiali (minerali e rocce): raggruppamenti coinvolti: D03A, D03B, D03C - coordinamento: D03A.

Laboratorio di chimica: raggruppamenti coinvolti: C02X, C11X, C01A - coordinamento: C0lA.

Laboratorio per lo studio dei materiali di origine biologica: raggruppamenti coinvolti: B0lB, E02A, E03B, El2X - coordinamento: E01B.

3º ANNO: *(Corsi integrati svolti presso l'Istituto centrale per il restauro).*

Conservazione e trattamento dei materiali: raggruppamenti coinvolti: C11X - coordinamento: C11X.

Fondamenti di valutazione di rischio ambientale: raggruppamenti coinvolti: D02A, D03D, C11X - coordinamento: D02A.

Museologia e valorizzazione dei beni culturali: raggruppamenti coinvolti: L25D - coordinamento: L25D.

Teoria del restauro: raggruppamenti coinvolti: L25D - coordinamento: L25D.

Il programma didattico sarà completato da due complementari a scelta e dal tirocinio come da decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 luglio 1999

Il rettore: D'ASCENZO

99A7521

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 6 settembre 1999

Dollaro USA	1,0594
Yen giapponese	116,30
Dracma greca	326,80
Corona danese	7,4378
Corona svedese	8,6560
Sterlina	0,66070
Corona norvegese	8,2850
Corona ceca	36,539
Lira cipriota	0,57876
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,25
Zloty polacco	4,3017
Tallero sloveno	196,4759
Franco svizzero	1,5978
Dollaro canadese	1,5788
Dollaro australiano	1,6446
Dollaro neozelandese	2,0498
Rand sudafricano	6,3935

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

99A7682

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
GULLIVER LIBRERIE
Via del Corso, 32

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A

◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33

◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;

◇ **NOLA**
LIBRERIA EDITRICE LA RICERCA
Via Fonseca, 59

◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60

◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
LIBRERIA GIURIDICA DI FERMANI MAURIZIO
Via Corrado Ricci, 12

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA EDITALIA
Via dei Prefetti, 16 (Piazza del Parlamento)
LIBRERIA LAURUS ROBUFFO
Via San Martino della Battaglia, 35
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA ''AR''
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA DI A. TERENGHI & DARIO CERIOLI
Galleria E. Martino, 9

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5

◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11

◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79

◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
FOROBONAPARTE S.r.l.
Foro Bonaparte, 53

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6
◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra
◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A
◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21
◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32
◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108
◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137
◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134
◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22
◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R
◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A
◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7
◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D
◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B
◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10;**
- **— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1999

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1999
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1999

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. **508.000**
- semestrale ... L. **289.000**

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. **416.000**
- semestrale ... L. **231.000**

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. **115.500**
- semestrale ... L. **69.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. **107.000**
- semestrale ... L. **70.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. **273.000**
- semestrale ... L. **150.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. **106.000**
- semestrale ... L. **68.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. **267.000**
- semestrale ... L. **145.000**

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale ... L. **1.097.000**
- semestrale ... L. **593.000**

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale ... L. **982.000**
- semestrale ... L. **520.000**

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1999.*

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della *serie generale*	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.800**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**162.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**105.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1999
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	**1.300.000**
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	**1.500**
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	**4.000**

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**474.000**
Abbonamento semestrale	L.	**283.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Ufficio abbonamenti	Vendita pubblicazioni	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 06 85082149/85082221	☎ 06 85082150/85082276	☎ 06 85082146/85082189	☎ 167-864035